



**Banca Popolare di Spoleto S.p.A.**

Capitale Sociale Euro 315.096.731,98 i.v.  
Sede Legale in Spoleto (PG), Piazza Pianciani  
Codice Fiscale, P. IVA e n. Iscrizione al Registro delle  
Imprese di Perugia 01959720549, soggetta  
a direzione e coordinamento di Banco di Desio e della  
Brianza S.p.A.  
Iscritta all'Albo delle Banche al cod. ABI n. 5704/2

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.  
Appartente al Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3440/5.

# DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE

## INDICE

1.	Informazioni su Banca Popolare di Spoleto.....	4
1.1.	Informazioni sulla Banca.....	4
1.2.	Comunicazioni con la clientela – reclami.....	4
2.	Informazioni sui rendiconti.....	5
2.1.	Rendiconto nel servizio di gestione di portafogli.....	5
2.2.	Rendiconto nei servizi di ricezione e trasmissione ordini, negoziazione in conto proprio, esecuzione di ordini per conto del clienti e custodia e amministrazione di strumenti finanziari.....	5
2.3.	Rendiconto nel servizio di collocamento.....	5
2.4.	Rendicontazione annuale dei costi ed oneri.....	6
3.	Informazioni concernenti la salvaguardia degli Strumenti Finanziari e delle somme di denaro della clientela.....	6
3.1.	Custodia delle somme e degli strumenti finanziari.....	6
3.2.	Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.....	6
3.3.	Fondo Nazionale di Garanzia.....	6
3.4.	Diritti di garanzia e/o di privilegi che la Banca può vantare sugli strumenti finanziari o sulle somme di denaro del Cliente.....	7
3.5.	Informazioni sul rischio derivante dall'applicazione del “Bail-in” come strumento di risoluzione delle crisi bancarie.....	7
4.	Informazioni sui servizi di investimento, sugli strumenti finanziari e sui rischi generali connessi.....	8
4.1.	Servizi di investimento.....	8
4.2.	Strumenti Finanziari.....	8
4.3.	Principali tipologie di rischi.....	9
4.4.	La valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari.....	9
4.4.1.	La volatilità del prezzo.....	9
4.4.2.	La liquidità.....	10
4.4.3.	La divisa.....	10
4.4.4.	Gli altri fattori fonte di rischi generali.....	10
4.5.	La rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati.....	11
4.5.1.	Future negoziati su mercati regolamentati.....	11
4.5.2.	Opzioni.....	11
4.5.3.	Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in future e opzioni.....	11
4.5.4.	Operazioni su Strumenti Finanziari derivati eseguite OTC (Over The Counter): gli swap.....	12
4.6.	La rischiosità di una linea di gestione di patrimoni.....	12
4.6.1.	La rischiosità di una linea di gestione.....	12
4.7.	Commissioni e altri oneri.....	12
4.8.	Informazioni su costi e oneri.....	13
4.9.	Linee guida fiscalità prodotti finanziari e dossier titoli.....	13
5.	Policy sintetica per l'individuazione e la gestione dei conflitti di interesse.....	14
5.1.	Premessa.....	14
5.2.	Ambito di applicazione.....	14
5.3.	Definizione conflitti di interesse.....	14
5.4.	Tipologie di conflitto di interesse.....	14
5.5.	Misure di gestione dei conflitti di interesse.....	15
5.6.	Registro dei conflitti di interesse.....	15
5.7.	Disclosure dei conflitti di interesse.....	15

6.	Classificazione della Clientela e tutele accordate.....	15
7.	Informazioni sulle modalità di profilatura e di valutazione dell'adeguatezza/appropriatezza .....	16
7.1.	Premessa .....	16
7.2.	Dettaglio delle sezioni del questionario di profilatura .....	16
7.3.	Modalità di utilizzo dei questionari .....	16
7.3.1.	Questionario Persone Fisiche Retail .....	16
7.3.2.	Questionario Persone Fisiche Professional .....	16
7.3.3.	Questionario Persone Giuridiche Retail .....	17
7.3.4.	Questionario Persone Giuridiche Professional.....	17
7.3.5.	Questionario Fiduciarie Persone Fisiche.....	17
7.3.6.	Questionario Fiduciarie Persone Giuridiche.....	17
7.3.7.	Questionario Rapporti Cointestati .....	17
7.3.8.	Questionario Delegato/Rappresentante .....	17
7.4.	Modalità di verifica dell'idoneità rispetto al Target Market .....	17
7.5.	Modalità di verifica dell'adeguatezza/appropriatezza.....	18
7.6.	Lista dei prodotti/strumenti finanziari oggetto del Servizio di Consulenza in materia di investimenti .....	18
8.	Transmission Policy.....	18
8.1.	Introduzione .....	18
8.2.	Ambito di applicazione della Transmission Policy.....	18
8.3.	Sedi di esecuzione.....	18
8.4.	Fattori rilevanti .....	19
8.5.	Modalità di esecuzione degli Ordini .....	19
8.6.	Modalità di revisione della Transmission Policy.....	19
	GLOSSARIO .....	21

## 1. Informazioni su Banca Popolare di Spoleto

### 1.1. Informazioni sulla Banca

Banca Popolare di Spoleto S.p.A. (di seguito anche la "Banca"), costituita ai sensi del diritto italiano, ha la sede sociale e la direzione generale in Spoleto (Perugia), in Piazza Pianciani e fa parte del Gruppo Banco di Desio e della Brianza (in forma abbreviata "Gruppo Banco Desio").

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata ai sensi di legge. E' escluso il diritto di recesso per i soci anche se non hanno concorso all'approvazione della delibera di proroga del termine

#### RECAPITI

Telefono: +39 0743 / 2151

Fax: +39 0743215390 (Uff. Legale) o 074344963 (Uff. Segreteria Organi)

#### DATI FISCALI INERENTI LA BANCA:

Partita IVA: 01959720549

Codice Fiscale: 01959720549

Iscrizione al Registro delle Imprese di Perugia (Tribunale di Spoleto): 01959720549

C.C.I.A.A. di Perugia REA: 170173

La Banca è autorizzata allo svolgimento dell'attività bancaria dalla Banca d'Italia (Via Nazionale n. 91 Roma) ed è iscritta all'Albo delle Banche con numero di codice 5134.2.

La filiale di Banca d'Italia competente a esercitare la vigilanza sulla Banca è quella di Perugia.

La Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

La Banca è iscritta al Fondo Nazionale di Garanzia, con il Codice Identificativo BAN5036.

La Banca è iscritta a partire dal 12 marzo 2007 al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi di cui all'art. 109 D. Lgs. n. 209/2005 al numero D000055919. E' possibile verificare l'iscrizione a tale Registro accedendo al sito internet dell'IVASS: [www.ivass.it](http://www.ivass.it)

La Banca non detiene partecipazioni della specie.

La Banca è autorizzata a prestare i seguenti servizi di investimento:

- negoziazione per conto proprio;
- esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile;
- collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile;
- gestione di portafogli;
- ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari;
- consulenza in materia di investimenti.

### 1.2. Comunicazioni con la clientela – reclami

Tutte le comunicazioni da e per la Banca avvengono esclusivamente in lingua italiana, a mezzo posta (anche ordinaria), salvo quanto diversamente previsto nei relativi contratti.

Ogniqualevolta il Cliente impartisce alla Banca ordini e/o istruzioni specifiche, ciò deve avvenire esclusivamente e in forma scritta, ovvero telefonicamente. Con riferimento a tale ultima ipotesi, si evidenzia che gli ordini sono registrati su nastro magnetico o su altro supporto equivalente con piena efficacia probatoria a tutti gli effetti di legge.

Il Cliente può indirizzare un reclamo in forma scritta all'Ufficio Reclami di Banca Popolare di Spoleto, presso la Capogruppo, Banco di Desio e della Brianza S.p.A., con le seguenti modalità: (i) per posta ordinaria al seguente indirizzo: Banco di Desio e della Brianza S.p.A., Via Rovagnati 1, 20832 DESIO (MB), all'Ufficio Consulenza Legale – Settore Reclami; (ii) mediante consegna diretta presso gli sportelli delle filiali della Banca ove il Cliente intrattiene rapporti; (iii) per posta elettronica ([reclami@bpspoleto.it](mailto:reclami@bpspoleto.it)) ovvero [reclami@bancodesio.it](mailto:reclami@bancodesio.it)) oppure per posta elettronica certificata ([reclami@pec.bancodesio.it](mailto:reclami@pec.bancodesio.it)); (iv) a mezzo fax; (v) compilando l'apposito form presente sul sito della Banca, nella sezione "Reclami".

La Banca, al ricevimento del reclamo, dà pronta comunicazione al cliente della relativa presa in carico, assicurando che la trattazione verrà completata entro 60 giorni.

I reclami ricevuti vengono valutati anche alla luce di eventuali orientamenti consolidati espressi desumibili dalle decisioni assunte dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie e dagli organismi di risoluzione alternativa delle controversie.

Le risposte ai reclami ricevuti contengono almeno le seguenti informazioni: (i) se il reclamo è ritenuto fondato: le iniziative che la Banca si impegna ad assumere e i tempi entro i quali le stesse verranno realizzate nonché le eventuali iniziative correttive adottate; (ii) se il reclamo è ritenuto infondato: un'illustrazione chiara ed esauriente delle motivazioni del rigetto, con le necessarie indicazioni per adire i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Se il Cliente non è soddisfatto o non riceve risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice, può adire i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie che consentono una trattazione più rapida ed economica delle questioni oggetto di giudizio.

In particolare il Cliente può rivolgersi in caso di controversie inerenti a servizi d'investimento:

#### - all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito presso la Consob

Si tratta di un sistema stragiudiziale di risoluzione delle controversie (che una volta avviato sostituisce la Camera di Conciliazione ed Arbitrato presso la Consob) fra investitori ed intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previste nei confronti degli investitori nell'esercizio dell'attività disciplinata nella parte II del TUF (Testo Unico della Finanza) fino al limite massimo di € 500.000.

Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

Chi lo desidera, infine, può richiedere eventuali chiarimenti direttamente presso le filiali della Banca, dove peraltro sono messi a disposizione del Cliente, su supporto cartaceo e asportabili gratuitamente, il Regolamento dell'Ombudsman, il Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob

e quello relativo all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, nei quali sono disciplinati il funzionamento dei rispettivi sistemi di risoluzione delle controversie specificando i casi in cui è possibile proporre ricorso e le modalità da seguire. I predetti documenti possono essere, inoltre, scaricati in formato pdf sul sito internet della Banca.

Per quanto attiene ai reclami relativi a prodotti assicurativi, l'Ufficio Reclami della Banca tratterà direttamente quelli relativi alle attività di Collocamento, mentre trasmetterà senza ritardo alla competente struttura della compagnia assicurativa i reclami relativi al prodotto assicurativo, dandone contestuale notizia al Cliente reclamante.

## 2. Informazioni sui rendiconti

Qui di seguito si forniscono informazioni circa la natura, la frequenza e le date della documentazione da fornire al Cliente a rendiconto dell'attività svolta ai sensi dell'articolo dell'articolo 60 del Regolamento Consob n. 20307/2018.

Maggiori e più dettagliate informazioni sono contenute nei contratti relativi a ciascun servizio e sono comunque fornite al Cliente in tempo utile prima della effettuazione delle prestazioni dedotte in contratto.

### 2.1. Rendiconto nel servizio di gestione di portafogli

La Banca invia periodicamente al Cliente, entro 15 (quindici) giorni lavorativi rispetto alle scadenze qui di seguito riportate, su supporto duraturo, il rendiconto del servizio svolto, relativo all'ultimo periodo di riferimento.

Il rendiconto periodico viene fornito con cadenza trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre), salvo nei seguenti casi:

- se il Cliente sceglie di ricevere volta per volta le informazioni sulle operazioni eseguite;
- se il contratto autorizza un portafoglio caratterizzato da effetto Leva.

Se il Cliente sceglie di ricevere volta per volta le informazioni sulle operazioni eseguite:

- la Banca invia al Cliente una comunicazione, su supporto duraturo, di conferma di ogni operazione, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se la Banca riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale conferma;
- il rendiconto periodico di cui sopra è comunque fornito almeno ogni 12 (dodici) mesi (31 dicembre). La cadenza è trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre) in relazione ai portafogli interessati da operazioni su strumenti finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato I, sezione C, punti da 4 a 11 della Direttiva 2014/65/UE (cd. MiFID II).

Se il contratto autorizza un portafoglio caratterizzato da effetto Leva, il rendiconto periodico è fornito almeno una volta al mese (l'ultimo giorno del mese di riferimento).

La Banca comunica al Cliente eventuali perdite quando il valore complessivo del portafoglio, valutato all'inizio di qualsiasi periodo oggetto della comunicazione, subisce un deprezzamento del 10 % e successivamente di multipli del 10 %, non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.

Ogni rendiconto si intende **tacitamente approvato** dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che deve essere trasmesso alla Banca entro **60 giorni** dalla data di ricezione del rendiconto stesso.

La Banca invia al Cliente, su sua richiesta scritta e a spese del Cliente, copia dei rendiconti arretrati relativi all'ultimo decennio.

È facoltà del Cliente richiedere, in aggiunta alle informazioni contenute nel rendiconto periodico, ulteriori informazioni o elaborati quali: analisi dei risultati, dichiarazioni, etc.; la Banca ha diritto a un compenso, da quantificare in via preventiva caso per caso, per ogni singolo documento prodotto.

### 2.2. Rendiconto nei servizi di ricezione e trasmissione ordini, negoziazione in conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti e custodia e amministrazione di strumenti finanziari

La Banca invia al Cliente, su supporto duraturo, un avviso di conferma dell'esecuzione dell'ordine **quanto prima** e al più tardi il **primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione** o, se la Banca riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale conferma.

In aggiunta a quanto stabilito precedentemente, la Banca fornisce al Cliente, su sua richiesta, informazioni sullo stato del suo ordine.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano quando la conferma conterrebbe le stesse informazioni di un'altra conferma che deve essere prontamente inviata al Cliente da un soggetto diverso.

Nel caso di operatività che includa posizioni in strumenti finanziari depositati presso la Banca caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali, la Banca informa il cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10 % e successivamente di multipli del 10 %. La comunicazione di cui al presente paragrafo è effettuata strumento per strumento, e non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.

La Banca invia su base trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre) al Cliente un rendiconto, su supporto duraturo, degli Strumenti Finanziari e delle disponibilità liquide del Cliente dallo stesso detenute.

Ogni rendiconto si intende **tacitamente approvato** dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che deve essere trasmesso alla Banca entro **60 giorni** dalla data di ricezione del rendiconto stesso.

La Banca invia al Cliente, su sua richiesta scritta e a spese del Cliente, copia dei rendiconti arretrati relativi all'ultimo decennio.

### 2.3. Rendiconto nel servizio di collocamento

La Banca invia al Cliente, su supporto duraturo, un avviso di conferma dell'esecuzione dell'ordine **quanto prima** e al più tardi il **primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione** o, se la Banca riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale conferma.

Nel caso di ordini relativi a quote o azioni di OICR che vengano eseguiti periodicamente, la Banca si attiene a quanto sopra stabilito, ovvero fornisce al Cliente, almeno con cadenza trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre), il rendiconto.

In aggiunta a quanto stabilito, la Banca fornisce al Cliente, su sua richiesta, informazioni sullo stato del suo ordine.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano quando l'obbligo di inviare la conferma/rendiconto è contrattualmente assunto direttamente dall'emittente e/o dall'offerente ovvero dal collocatore principale e/o dall'intermediario che presta il servizio e negli altri casi in cui non sia obbligatorio per legge.

Nel caso di operatività che includa posizioni in strumenti finanziari depositati presso la Banca caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali, la Banca informa il cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10 % e successivamente di multipli del 10 %. La comunicazione di cui al presente paragrafo è effettuata strumento per strumento, e non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.

Ogni rendiconto si intende **tacitamente approvato** dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che deve essere trasmesso al Banco entro **60 giorni** dalla data di ricezione del rendiconto stesso.

La Banca invia al Cliente, su sua richiesta scritta e a sue spese, copia dei rendiconti arretrati relativi all'ultimo decennio.

#### **2.4. Rendicontazione annuale dei costi ed oneri**

La Banca fornisce con periodicità regolare e comunque almeno annualmente un'informativa aggregata relativa ai costi e agli oneri a carico del Cliente relativi ai Servizi prestati e agli strumenti finanziari presenti sui rapporti di pertinenza del Cliente, in base alle relative previsioni contrattuali, anche in caso di recesso in corso d'anno.

### **3. Informazioni concernenti la salvaguardia degli Strumenti Finanziari e delle somme di denaro della clientela**

#### **3.1. Custodia delle somme e degli strumenti finanziari**

La Banca ha facoltà di custodire le somme e gli Strumenti Finanziari del Cliente ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e altresì di trasferirli anche senza darne immediato avviso al Cliente.

La Banca viene contrattualmente autorizzata a subdepositare gli strumenti finanziari dei Clienti presso organismi di deposito centralizzato e altri depositari abilitati. Nelle evidenze presso l'intermediario relative a ciascun cliente sono indicati i soggetti presso i quali sono sub-depositati gli strumenti finanziari, nonché l'eventuale appartenenza degli stessi al medesimo gruppo dell'intermediario e la loro nazionalità. Presso il sub-depositario gli strumenti finanziari della clientela sono tenuti in conti intestati all'intermediario depositante, con l'indicazione che si tratta di beni di terzi.

Il soggetto cui attualmente è conferito l'incarico di custodia globale, con riferimento agli strumenti finanziari depositati presso la Banca è la Capogruppo, Banco di Desio e della Brianza S.p.A., via Rovagnati 1, Desio (MB).

In relazione ai titoli subdepositati, il depositante può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti a detti titoli a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati, tramite la Banca e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Tali depositari a loro volta, per particolari esigenze, possono affidarne la custodia a terzi.

Qualora tali titoli presentino caratteristiche di fungibilità, ferma restando la responsabilità del Cliente in ordine alla regolarità dei titoli, la Banca è autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentirne il raggruppamento da parte dei soggetti sub-depositanti e il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti strumenti Finanziari della stessa specie e qualità.

Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli al portatore subdepositati, la Banca rimane responsabile nei confronti del Cliente a norma del contratto inerente i depositi di titoli a custodia ed amministrazione.

Per i titoli esteri la Banca è autorizzata, in talune circostanze, a farsi sostituire da un corrispondente estero, depositando a tal fine presso lo stesso i titoli ed accettando, anche per conto del cliente, le relative condizioni generali.

In tal caso, la Banca resta comunque responsabile nei confronti del Cliente per qualsiasi atto od omissione del proprio corrispondente estero e/o per le conseguenze dell'eventuale insolvenza di quest'ultimo.

#### **3.2. Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi**

La Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (di seguito anche "FIDT").

Il FIDT, costituito nel 1987 nella forma di consorzio volontario, è oggi un consorzio obbligatorio di diritto privato, riconosciuto dalla Banca d'Italia.

Lo scopo del FIDT è quello di garantire i depositanti delle banche consorziate, le quali si impegnano a fornire le risorse finanziarie necessarie per il perseguimento delle finalità del FIDT. Il FIDT interviene nei casi di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria delle banche consorziate.

Gli interventi del FIDT, che sono effettuati per conto e nell'interesse delle consorziate, sono subordinati all'autorizzazione della Banca d'Italia.

Il limite massimo di rimborso, richiamato dallo statuto del FIDT, non può essere inferiore a 100.000,00 Euro, per depositante.

La protezione offerta ai depositanti fa riferimento ai crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, in euro e in valuta, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché agli assegni circolari e ai titoli ad essi assimilabili.

Al di là delle fattispecie escluse (sotto elencate), sono ammessi al rimborso i crediti che possono essere fatti valere nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa.

Sono escluse dalla protezione le seguenti fattispecie:

- i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore;
- le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli;
- il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca;
- i depositi riconducibili ad operazioni per le quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale (reati di riciclaggio e di impiego di denaro di provenienza illecita);
- i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali;
- i depositi effettuati dalle banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti delle stesse;
- i depositi delle società finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), TUB, delle compagnie di assicurazione, degli organismi di investimento collettivo del risparmio; di altre società dello stesso gruppo bancario;
- i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della banca o della capogruppo del gruppo bancario;
- i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei soci che detengano almeno il 5% del capitale sociale della consorziata;
- i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla consorziata, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della consorziata stessa, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori.

Per maggiori informazioni si rimanda allo Statuto e al Regolamento pubblicati sul sito internet del FIDT: [www.fidt.it](http://www.fidt.it)

#### **3.3. Fondo Nazionale di Garanzia**

La Banca aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia (di seguito anche il "Fondo").

L'organizzazione e il funzionamento del Fondo sono regolati dal relativo statuto. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti connessi con operazioni di investimento, nei confronti di soggetti aderenti al Fondo, derivanti dalla prestazione di servizi e attività di investimento quali la negoziazione per conto proprio, l'esecuzione di ordini per conto dei clienti, la sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, la gestione di portafoglio etc.

L'indennizzo del Fondo si commisura, per ciascun Cliente, all'importo complessivo dei crediti ammessi allo stato passivo, diminuito dell'importo degli eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale, fino ad un massimo complessivo di 20.000,00 euro.

L'intervento del Fondo è condizionato alla dichiarazione di insolvenza degli intermediari conseguente alla dichiarazione di fallimento o se soggetti a dichiarazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, all'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza ovvero alla omologazione del concordato preventivo a cui siano stati ammessi.

Vengono in ogni caso esclusi dal pagamento dei propri crediti coloro che, negli ultimi cinque anni, abbiano fatto parte degli organi di amministrazione o controllo dell'intermediario ovvero ne abbiano diretto l'attività. Parimenti sono esclusi coloro che abbiano controllato l'intermediario, ovvero abbiano favorito l'insolvenza o ne abbiano tratto vantaggio.

Per maggiori informazioni si rimanda allo Statuto e al Regolamento operativo pubblicati sul sito internet del Fondo Nazionale di Garanzia: [www.fondonazionaledigaranzia.it](http://www.fondonazionaledigaranzia.it)

### **3.4. Diritti di garanzia e/o di privilegi che la Banca può vantare sugli strumenti finanziari o sulle somme di denaro del Cliente**

La Banca nel caso in cui il Cliente non adempia alle obbligazioni assunte con il contratto di prestazione dei servizi di custodia e amministrazione di Strumenti Finanziari entro il termine indicato nella diffida legale inviata, si può avvalere dei diritti spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4 e 2756, commi 2 e 3, c.c., realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario un adeguato quantitativo di Strumenti Finanziari.

A tal fine, viene conferito alla Banca mandato irrevocabile, ai sensi dell'art. 1723, comma 2, c.c., ad apporre, in nome e per conto dell'intestatario di Strumenti Finanziari nominativi, la girata per il trasferimento dei medesimi in proprietà della Banca o di terzi, essendogli riconosciuta in proposito ogni facoltà ed essendo autorizzato ad esigerne il controvalore.

Prima di realizzare gli Strumenti Finanziari, la Banca avverte il Cliente, con lettera raccomandata, del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine ad adempiere. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente.

Se la Banca non ha fatto vendere che parte degli Strumenti Finanziari presenti sul deposito, questo permane alle stesse condizioni precedentemente stabilite.

La Banca, inoltre, in garanzia di qualunque suo credito nei confronti del Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario, è investito del diritto di ritenzione, oltre che del privilegio riconosciutogli dalla legge, su tutti gli Strumenti Finanziari o valori di pertinenza del Cliente, che siano già presso la Banca o che pervengano successivamente.

### **3.5. Informazioni sul rischio derivante dall'applicazione del "Bail-in" come strumento di risoluzione delle crisi bancarie**

Di seguito si riportano alcune informazioni sul rischio connesso all'utilizzo del "Bail-In", strumento di prevenzione, risanamento e risoluzione delle crisi bancarie (di seguito, il "Bail-In") introdotto dai Decreti Legislativi n.° 180 e n.° 181 del 16 novembre 2015 (pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale in pari data). Tali norme hanno dato attuazione alla Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi (di seguito, la "Direttiva"), individuando a tal fine i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "resolution Authorities", di seguito, le "Autorità") possono adottare al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali del singolo ente creditizio interessato dalla crisi (di seguito indicato più brevemente come "banca"), riducendo al minimo l'impatto del dissesto del medesimo sull'economia e sul sistema finanziario, nonché i costi per i contribuenti. I suddetti Decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del Bail-In, come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di Bail-In potranno essere applicate agli strumenti finanziari emessi da banche prima della suddetta data.

Le Autorità (per quanto concerne il nostro Paese, la Banca d'Italia) potranno utilizzare il Bail-In (che letteralmente significa "salvataggio interno") nell'ambito della risoluzione delle crisi bancarie, al ricorrere delle condizioni di risoluzione normativamente previste, operando la riduzione del valore delle azioni della singola banca interessata e di alcuni crediti vantati nei confronti della banca stessa in misura sufficiente a ripristinare un'adeguata capitalizzazione e a mantenere la fiducia del mercato.

Il Bail-In potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento della Direttiva quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Il Bail-In si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite e, solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa, si passi alla categoria successiva.

L'ordine di priorità per il Bail-In è il seguente: i) gli azionisti; ii) i detentori di altri titoli di capitale, iii) gli altri creditori subordinati; iv) i creditori chirografari; v) le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l'importo eccedente i 100.000 euro; vi) il fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al Bail-In al posto dei depositanti protetti.

In base a tale gerarchia, quindi, in primo luogo si sacrificano gli interessi dei titolari di azioni emesse dalla banca interessata dalla situazione di crisi, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni.

In secondo luogo, si interviene su alcune categorie di creditori della banca, le cui attività possono essere trasformate in azioni – al fine di ricapitalizzare la banca – e/o ridotte nel valore, nel caso in cui l'azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite; in particolare, chi possiede un'obbligazione bancaria, in caso di crisi della banca emittente, potrebbe veder convertito in azioni della banca stessa e/o ridotto (in tutto o in parte) il proprio credito, ma solo se le risorse degli azionisti e di coloro che hanno titoli di debito subordinati (cioè più rischiosi) si siano rivelate insufficienti a coprire le perdite e ricapitalizzare la banca, e sempre che l'Autorità non decida di escludere tali crediti in via discrezionale, al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria.

Sono, pertanto, completamente esclusi dall'ambito di applicazione del Bail-In e non possono, quindi, essere né svalutati né convertiti in capitale:

- i) i depositi presso la banca di liquidità (euro e valute) protetti dal sistema di garanzia dei depositi, cioè quelli di importo fino a 100.000 euro;
- ii) le passività garantite, inclusi i covered bonds e altri strumenti garantiti emessi dalla banca;
- iii) le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria, come ad esempio il contenuto delle cassette di sicurezza o gli strumenti finanziari emessi da terzi depositati presso la banca in un conto apposito;
- iv) le passività interbancarie (ad esclusione dei rapporti infragruppo) con durata originaria inferiore a 7 giorni;
- v) le passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni;
- vi) i debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali e quelli fiscali purché privilegiati dalla normativa fallimentare.

Le passività non espressamente escluse possono essere sottoposte al Bail-In. Tuttavia, in circostanze eccezionali, quando l'applicazione dello strumento comporti, ad esempio, un rischio per la stabilità finanziaria o comprometta la continuità di funzioni essenziali, le Autorità possono discrezionalmente escludere ulteriori passività.

I depositi delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese ricevono un trattamento preferenziale, anche per la parte eccedente i 100.000 euro. In particolare, essi sopporterebbero un sacrificio solo nel caso in cui il Bail-In di tutti gli strumenti con un grado di protezione minore nella gerarchia fallimentare non fosse sufficiente a coprire le perdite e a ripristinare un livello adeguato di capitale.

I suindicati depositi al "dettaglio" eccedenti i 100.000 euro possono, inoltre, essere esclusi dal Bail-In in via discrezionale a condizione che il Bail-In medesimo sia stato applicato ad almeno l'8 per cento del totale delle passività della singola banca interessata.

Si evidenzia pertanto che taluni dei titoli e gli strumenti finanziari oggetto dei servizi d'investimento di cui alla presente brochure informativa potrebbero, seppur solo potenzialmente, in quanto emessi da banche, rientrare nell'ambito di applicazione del Bail-In; quanto precede, anche qualora i predetti titoli e strumenti fossero disciplinati dal diritto di uno Stato terzo. Inoltre, con particolare riferimento alla prestazione del servizio di gestione di portafogli, si precisa, come – nell'ambito della propria discrezionalità contrattualmente definita con la Clientela - lo scrivente Istituto possa svolgere le relative attività gestorie anche con riferimento a titoli e valori normativamente assoggettabili al Bail-In.

La Banca si riserva, infine, di fornire - nell'ambito della rendicontazione sull'attività svolta e con la periodicità convenute con il Cliente - specifica indicazione circa l'eventuale presenza di titoli riferibili al Cliente medesimo e normativamente assoggettabili allo stesso Bail-In.

#### 4. Informazioni sui servizi di investimento, sugli strumenti finanziari e sui rischi generali connessi

Si forniscono di seguito alcune informazioni di base sui Servizi di Investimento e sugli Strumenti Finanziari forniti dalla Banca e una descrizione generale della natura e dei rischi ad essi connessi.

##### Avvertenze generali

Prima di effettuare un investimento in Strumenti Finanziari, il Cliente deve essere informato sulla natura e sui rischi relativi alle specifiche operazioni che si accinge a compiere.

Il Cliente deve concludere un'operazione solo laddove abbia ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Prima di consigliare un'operazione, la Banca valuta che il portafoglio soddisfi i criteri di adeguatezza.

Ai sensi dell'art. 24 della Direttiva 2014/65/UE (cd. MiFID II), si precisa che il servizio di Consulenza in materia di investimenti è fornito dalla Banca alla Clientela su base non indipendente. Nell'ambito di tale servizio, la Banca fornisce ai Clienti una valutazione periodica dell'adeguatezza degli strumenti finanziari ad essi raccomandati. Maggiori e più dettagliate informazioni sono contenute nei contratti relativi al servizio (i cui schemi, in ambito precontrattuale, sono forniti contestualmente al presente Documento) e sono comunque fornite al Cliente in tempo utile prima della effettuazione delle prestazioni dedotte in contratto.

#### 4.1. Servizi di investimento

Per Servizi e attività di investimento si intendono:

- a) Negoziazione per conto proprio: si intende l'attività di acquisto e vendita di Strumenti Finanziari in contropartita diretta;
- b) Esecuzione di ordini per conto dei clienti: per "esecuzione di ordini per conto dei clienti" si intende la conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti, compresa la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari emessi da un'impresa di investimento o da una banca al momento della loro emissione;
- c) Assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile;
- d) Collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile;
- e) Gestione di portafogli: consiste nella gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più Strumenti Finanziari nell'ambito di un mandato conferito dai Clienti;
- f) Ricezione e trasmissione di ordini: consiste nella ricezione di ordini di acquisto o vendita dal Cliente e nella trasmissione degli stessi ad altro intermediario per l'esecuzione;
- g) Consulenza in materia di investimenti: per "consulenza in materia di investimenti" si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari; questo servizio è prestato dalla Banca su base non indipendente;
- h) Gestione di Sistemi multilaterali di negoziazione: consiste nella gestione di Sistemi multilaterali che consentono l'incontro, al loro interno ed in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a Strumenti Finanziari, in modo da dare luogo a contratti;
- i) Gestione di sistemi organizzati di negoziazione: un sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o da un sistema multilaterale di negoziazione che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissioni e strumenti derivati, in modo da dare luogo contratti conformemente alla parte II e alla parte III del TUF.

Per Servizi di investimento accessori si intendono:

1. Custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie reali ed esclusa la funzione di gestione dei conti titoli al livello più elevato.
2. Concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a uno o più strumenti finanziari, nella quale interviene l'impresa che concede il credito o il prestito.
3. Consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese.
4. Servizio di cambio quando detto servizio è legato alla fornitura di servizi di investimento.
5. Ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari.
6. Servizi connessi con l'assunzione a fermo.
7. Servizi e attività di investimento, nonché servizi accessori del tipo di cui alla presente sezione o alla precedente sezione, collegati agli strumenti derivati di cui al paragrafo 4.2 (Strumenti Finanziari), punti (5), (6), (7) e (10), se legati alla prestazione di servizi di investimento o accessori.

#### 4.2. Strumenti Finanziari

Per Strumenti Finanziari si intendono:

1. Valori mobiliari: si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio:
  - a) le azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e ricevute di deposito azionario;
  - b) obbligazioni e altri titoli di debito, comprese le ricevute di deposito relative a tali titoli;
  - c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle precedenti lettere o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure;
2. Strumenti del mercato monetario: si intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali;
3. Quote di un Organismo di Investimento Collettivo;
4. Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissioni o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
5. Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti oppure possa avvenire in contanti a discrezione di una delle parti (per motivi diversi dall'inadempimento o da un altro evento che determini la risoluzione);
6. Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica;
7. Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possano essere eseguiti in modi diversi da quelli indicati al precedente punto e non abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati;
8. Strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;
9. Contratti finanziari differenziali;
10. Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto), nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti citati dai punti precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato



regolamentato, un sistema organizzato di negoziazione o in un sistema multilaterale di negoziazione;

11. Quote di emissione che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni).

Per prodotti di investimento assicurativi si intendono le polizze e le operazioni di cui ai rami I, III e V così come definiti dal decreto legislativo del 21 maggio 2018, n. 68, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

### 4.3. Principali tipologie di rischi

Il seguente elenco riporta i principali fattori e/o tipi di rischio che, in via esclusiva o in via concorrente, determinano il rischio economico connesso ai tipi specifici di Strumenti Finanziari al quale è soggetto l'Investitore.

Ciascuno degli Strumenti Finanziari sopra elencati ovvero ciascuno dei Servizi di Investimento forniti dalla Banca possono comportare l'esposizione dell'Investitore ad uno o più rischi tra quelli sotto riportati. Non esistono strumenti Finanziari esenti da rischiosità.

1. Rischio di cambio: rischio relativo alla possibilità che variazioni dei tassi di cambio portino ad una variazione del valore dello Strumento Finanziario detenuto;
2. Rischio di controparte/di regolamento: rischio che la controparte non adempia, alla scadenza, ai propri obblighi contrattuali;
3. Rischio di liquidità: rischio che l'Investitore, volendo disinvestire prima della scadenza dello Strumento Finanziario, potrebbe non trovare tempestivamente adeguate controparti. In tal caso, potrebbe subire delle perdite in conto capitale, in quanto l'eventuale vendita potrebbe non avvenire o avvenire ad un prezzo inferiore al prezzo di acquisto dei titoli;
4. Rischio di mercato: rischio in cui incorre chi ha investito in Strumenti Finanziari a seguito di variazioni dell'andamento dei prezzi dei titoli dovute, ad esempio, al variare del tasso (rischio di, v.) e del cambio (rischio di, v.);
5. Rischio di tasso/di prezzo: rischio che le fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari si ripercuotano sui prezzi e quindi sui rendimenti dei titoli (in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua) e che pertanto l'Investitore possa subire delle perdite in conto capitale;
6. Rischio di rimborso anticipato: rischio presente quando l'emittente si riserva la facoltà di rimborsare anticipatamente lo strumento; in tale ipotesi l'Investitore sottoscrittore potrebbe trovarsi nella situazione di dover accettare il rimborso alla pari del titolo, nel momento in cui esso offre un rendimento superiore a quello corrente sul mercato. L'Investitore potrebbe non avere la possibilità di reinvestire il capitale, allo stesso tasso del titolo rimborsato anticipatamente; Rischio di variazione del sottostante: rischio connesso alla possibile variazione del valore/prezzo dell'attività sottostante, alla quale è legato il rendimento del titolo strutturato;
7. Rischio emittente: rischio legato alla probabilità che l'emittente dello Strumento Finanziario non sia in grado di adempiere ai propri obblighi (ad esempio pagare le cedole, rimborsare il capitale);
8. Rischio paese: rischio legato all'eventualità che un determinato Paese si trovi in condizioni tali da non poter onorare gli impegni finanziari assunti dai propri residenti nei confronti di soggetti non residenti a causa di una mancanza di risorse o per qualsiasi altro motivo (guerre, insurrezioni, catastrofi naturali, etc.) ovvero nella probabilità che un Governo sovrano non riesca a rimborsare agli investitori le obbligazioni finanziarie emesse, a causa di congiunture economiche sfavorevoli o per effetto di instabilità di natura politica e/o sociale;
9. Rischi relativi alla vendita prima della scadenza: nel caso in cui l'Investitore volesse vendere lo Strumento Finanziario prima della scadenza naturale, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi tra cui: i) caratteristiche del mercato in cui gli strumenti sono negoziati; ii) variazione dei tassi di interesse; iii) variazione del merito di credito dell'Emittente; iv) costi connessi all'investimento. Tali elementi potranno determinare una riduzione del prezzo di mercato dello Strumento Finanziario anche al di sotto del valore di acquisto. Questo significa che, nel caso in cui l'Investitore vendesse lo strumento prima della scadenza, potrebbe anche subire una perdita in conto capitale.

Si sottolinea la presenza di una correlazione diretta tra le variabili rischio e rendimento: investimenti con un grado di rischio contenuto sono solitamente associati a rendimenti contenuti. Inoltre, nel caso di prodotti obbligazionari, la remunerazione del capitale investito (ovvero gli interessi pagati) tende ad diminuire coerentemente al grado di rischio insito allo strumento, di cui la solvibilità dell'ente emittente è uno dei fattori. Per una maggiore comprensione, si pensi al seguente esempio numerico puramente teorico.

Si immagini che ad un ipotetico investitore siano offerti due strumenti per un valore iniziale di 1.000,00 euro con le seguenti caratteristiche:

Strumento A: Investimento di € 1.000 in titoli a basso rischio con rendimento atteso del 1% annuo.

Strumento B: Investimento di € 1.000 in titoli ad alto rischio con un rendimento atteso del 7% annuo.

In genere, gli investitori sono disposti a inserire nei propri portafogli finanziari attività rischiose solo se queste prospettano un rendimento adeguatamente elevato, coerentemente con il proprio grado di propensione al rischio. Pertanto, considerato l'esempio numerico sopra riportato, un investitore caratterizzato da una bassa propensione al rischio è molto probabile che sceglierà lo strumento caratterizzato dal più basso grado di rischiosità, coerentemente con il livello di perdita massima sopportabile dallo stesso.

Tendenzialmente, il tasso di rendimento atteso per strumenti caratterizzati da maggiore volatilità (ad esempio le azioni) è maggiore rispetto al rendimento atteso previsto per strumenti meno rischiosi (ad esempio certificati di deposito) di un ammontare sufficiente a compensare gli investitori per il maggiore rischio assunto. In equilibrio, infatti, la teoria economica prevede l'esistenza di una relazione diretta (o positiva) tra tasso di rendimento e rischiosità degli Strumenti Finanziari.

Si precisa che, al fine di consentire alla Banca di proporre al Cliente Strumenti Finanziari adeguati, l'esempio sopra descritto e le risposte nell'ambito di apposito questionario di profilatura ("Caratteristiche del Cliente") che ci fornirà avranno lo scopo di agevolare la comprensione della sua propensione al rischio e di facilitarle la comprensione dei temi finanziari più complessi.

### 4.4. La valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in Strumenti Finanziari è necessario prendere in considerazione i seguenti elementi:

- 1) la volatilità del prezzo;
- 2) la liquidità;
- 3) la divisa in cui è denominato;
- 4) gli altri fattori fonte di rischi generali.

#### 4.4.1. La volatilità del prezzo

##### Titoli di capitale e titoli di debito

Il prezzo di ciascun strumento Finanziario dipende da numerosi fattori e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura (titoli di capitale o titolo di debito) e della sua specificità.

Occorre innanzitutto distinguere tra titoli di capitale (tipicamente le Azioni) e titoli di debito (tipicamente le Obbligazioni e i Certificati di deposito), tenendo conto che:

- a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci decide di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;
- b) acquistando titoli di debito si diventa finanziatori dell'emittente e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.

Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

### **Rischio specifico e rischio generico**

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico e il rischio generico (o sistematico).

Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.

Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un Mercato Regolamentato si origina dalle variazioni del mercato in generale: variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato stesso.

Il rischio sistematico dei titoli di debito si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

### **Il rischio emittente**

Per gli investimenti in Strumenti Finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale dell'emittente e le sue prospettive economiche tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui lo stesso opera.

Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno dell'emittente. Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che l'emittente non sia in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestatato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente deve corrispondere all'investitore.

Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

### **Il rischio d'interesse**

Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venga detenuto dall'investitore fino alla scadenza.

Qualora l'investitore abbia necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto.

In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua, maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon- titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno: l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%.

E' dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrebbe avere necessità di smobilizzare l'investimento.

### **L'effetto della diversificazione degli investimenti: gli organismi di investimento collettivo**

Il rischio specifico di un particolare Strumento Finanziario può essere mitigato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più Strumenti Finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di OICR. Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di Strumenti Finanziari previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.

Con riferimento agli OICR Aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote dell'OICR sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito dell'OICR, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.

Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di Strumenti Finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli Strumenti Finanziari in cui prevedono di investire (ad esempio, OICR che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

#### **4.4.2. La liquidità**

La liquidità di uno Strumento Finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore.

Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su Mercati Regolamentati, e su MTF e su OTF sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli Strumenti Finanziari.

Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in Mercati Regolamentati, e MTF e OTF a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

#### **4.4.3. La divisa**

Qualora uno Strumento Finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.

L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

#### **4.4.4. Gli altri fattori fonte di rischi generali**

##### **Denaro e valori depositati**

L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

##### **Commissioni ed altri oneri**

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve valutare le dettagliate informazioni riguardo a tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni sono riportate nel contratto relativo al Servizio di investimento prestato. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggungeranno alle perdite subite.

##### **Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni**

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto Strumenti Finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione in tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo è impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore deve quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

### **Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni**

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti.

La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso l'Intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

### **Sistemi elettronici di negoziazione**

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.

### **Operazioni eseguite fuori dei Mercati Regolamentati, dagli MTF e dagli OTF (Over The Counter OTC)**

L'intermediario può eseguire operazioni fuori dai Mercati Regolamentati e dagli MTF e potrebbe anche porsi in contropartita diretta dell'investitore (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai Mercati Regolamentati e dagli MTF può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno Strumento Finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento Finanziario non sia trattato su alcun Mercato Regolamentato o MTF o OTF.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili e i rischi conseguenti.

## **4.5. La rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati**

Gli Strumenti Finanziari Derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.

È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali Strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta, considerando altresì che la complessità di tali Strumenti può comportare l'esecuzione di operazioni non adeguate. Si consideri che, in generale, la negoziazione di Strumenti Finanziari Derivati non è adatta a molti investitori.

Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi Strumenti Finanziari Derivati.

### **4.5.1. Future negoziati su mercati regolamentati**

#### **L'effetto Leva**

Le operazioni su Future comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto effetto di Leva. Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo ha un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto può risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potrebbero di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in Future. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore sarà debitore di ogni altra passività prodottasi.

#### **Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio**

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

### **4.5.2. Opzioni**

Le operazioni in Opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare Opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (*put* e *call*).

#### **L'acquisto di un'Opzione**

L'acquisto di un'Opzione è un investimento altamente volatile ed è elevata la probabilità che l'Opzione giunga a scadenza senza alcun valore: in tal caso, l'investitore perde l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni.

A seguito dell'acquisto di un'Opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le Opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza.

L'esercizio dell'Opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'Opzione ha per oggetto contratti Future, l'esercizio della medesima determina l'assunzione di una posizione in Future e delle connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

Un investitore che si accingesse ad acquistare un'Opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo di esercizio dell'Opzione (*deep out of the money*), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'Opzione diventi profittabile è remota.

#### **La vendita di un'Opzione**

La vendita di un'Opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'Opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'Opzione possono essere potenzialmente illimitate.

Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'Opzione è obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'Opzione venduta è di tipo "americano", il venditore può essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'Opzione venduta abbia ad oggetto contratti Future, il venditore assume una posizione in Future e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'Opzione è stata venduta.

### **4.5.3. Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in future e opzioni**

Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati sopra l'investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.

#### **Termini e condizioni contrattuali**

L'investitore deve informarsi presso l'intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto Future e, con riferimento alle Opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio.

In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house (detta anche "stanza di compensazione" ossia un'agenzia o una società indipendente responsabile di assicurare il corretto funzionamento di un mercato) al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

#### **Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi**

Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. *circuit breaker*), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di Opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite.

Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo Strumento Finanziari Derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto Future sottostante a un contratto di Opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'Opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficile il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

#### 4.5.4. Operazioni su Strumenti Finanziari derivati eseguite OTC (Over The Counter): gli swap

L'intermediario può eseguire operazioni su Strumenti Finanziari Derivati OTC, agendo anche in contropartita diretta dell'investitore (agire, cioè, in conto proprio).

Per le operazioni effettuate fuori dai Mercati Regolamentati, dagli MTF e dagli OTF può risultare difficile o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili e i rischi conseguenti.

#### I contratti di Swap

I contratti di Swap comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati.

Alla stipula del contratto, il valore di uno Swap è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto.

Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere.

In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali.

Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida dal punto di vista patrimoniale, poiché qualora dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore la controparte sia effettivamente in grado di assolvere all'Obbligazione.

Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

#### 4.6. La rischiosità di una linea di gestione di patrimoni

Il servizio di Gestione patrimoniale consente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli Strumenti Finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni.

L'investitore, con le modalità preconcordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il gestore.

La rischiosità della linea di gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore.

L'investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una linea di gestione e sono riportati obbligatoriamente nell'apposito contratto scritto.

La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dal gestore che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa gli specifici Strumenti Finanziari da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni. L'intermediario comunque esplicita per ciascuna linea di gestione il grado di rischio.

L'investitore deve informarsi approfonditamente presso l'intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, l'intermediario valuta se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi di investimento e alla sua esperienza nel campo degli investimenti in Strumenti Finanziari.

##### 4.6.1. La rischiosità di una linea di gestione

L'investitore orienta la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione:

- delle categorie di strumenti Finanziari in cui può essere investito il patrimonio e dai limiti previsti per ciascuna categoria;
- del grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione.

#### Gli strumenti Finanziari inseribili nella linea di gestione

Con riferimento alle categorie di Strumenti Finanziari e alla valutazione del rischio che tali Strumenti comportano per l'investitore, si rimanda alla parte del presente documento sulla valutazione del rischio di un investimento in Strumenti Finanziari. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti Finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali Strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito.

Ad esempio, una linea di gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio simili; al contrario, se la percentuale d'investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.

#### La leva finanziaria

La leva finanziaria misura di quante volte l'intermediario può incrementare il controvalore degli Strumenti Finanziari detenuti in gestione per conto dell'investitore rispetto al patrimonio di pertinenza dell'investitore stesso. L'incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione patrimoniale.

Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità.

Si premette che per molti Clienti si considera adeguata una leva finanziaria pari ad uno: in questo caso essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione.

Il gestore può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni ovvero utilizzando Strumenti Finanziari Derivati. L'investitore, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all'unità, oltre a valutarne con l'intermediario l'adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve:

- indicare nel contratto di gestione il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali l'intermediario è tenuto a riportare la leva finanziaria ad un valore pari ad uno (cioè a chiudere le posizioni finanziate);
- comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli Strumenti Finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli Strumenti Finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente;
- comprendere che l'uso di una leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che pertanto l'investitore potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell'intermediario.

#### 4.7. Commissioni e altri oneri

Prima di concludere un contratto relativo alla prestazione di un servizio di investimento, il Cliente deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni e alle modalità di calcolo delle medesime, delle spese e degli altri oneri dovuti all'intermediario. Tali informazioni sono comunque riportate nel contratto relativo al Servizio di investimento richiesto.

#### 4.8. Informazioni su costi e oneri

Il Personale delle filiali della Banca è a disposizione per fornire ogni ulteriore informazione relativa a costi ed oneri nella prestazione dei Servizi di investimento.

#### 4.9. Linee guida fiscalità prodotti finanziari e dossier titoli

I prodotti finanziari detenuti all'interno di un dossier titoli dagli investitori possono generare sia redditi di capitale sia redditi diversi di natura finanziaria<sup>1</sup>.

In linea generale, con riguardo ai redditi di capitale, nei confronti delle persone fisiche, delle società semplici ed equiparate, delle associazioni tra professionisti, degli enti non commerciali trova applicazione la ritenuta a titolo di imposta o l'imposta sostitutiva nella misura del 26%. Tuttavia, per alcune categorie di redditi di capitale (es. interessi da titoli di Stato) la ritenuta è applicata nella misura del 12,5% (c.d. aliquota agevolata) o sono attratte a tassazione progressiva (es. OICVM extra UE). Al contrario, per gli imprenditori individuali e le società ed enti commerciali la ritenuta è applicata a titolo d'acconto sempre nella misura del 26% ovvero 12,5% per specifiche categorie di attività finanziarie, oppure la tassazione avviene direttamente in dichiarazione dei redditi senza applicazione delle ritenute alla fonte.

Per quanto riguarda i redditi diversi di natura finanziaria (c.d. capital gain), nei confronti delle persone fisiche, delle società semplici ed equiparate, delle associazioni tra professionisti, degli enti non commerciali, la tassazione prevede un'imposta sostitutiva del 26%. Anche in questi casi (es. plusvalenze realizzate su partecipazioni qualificate, plusvalenze realizzate sulla cessione di titoli di Stato...) la normativa fiscale può prevedere regimi particolari di tassazione. I redditi diversi, al contrario dei redditi di capitale, prevedono anche la possibilità di scomputare le minusvalenze dalle plusvalenze con diritto di riporto per 5 anni delle eventuali perdite non compensate. Inoltre il regime dei redditi diversi è soggetto ad una modalità impositiva che varia secondo il regime di tassazione opzionato dall'investitore – dichiarativo, amministrato o gestito. Per i soggetti che esercitano un'attività commerciale, invece, i capital gain così come le minusvalenze concorrono alla formazione del reddito di impresa.

Per comodità viene riportata una tabella sinottica che contempla le principali casistiche di tassazione sulle attività finanziarie. La stessa è da considerarsi esemplificativa e non esaustiva.

Tabella sinottica				
ATTIVITA' FINANZIARIA	PERSONA FISICA (1)	IMPRENDITORI INDIVIDUALI (2)	SOCIETA' SEMPLICI ENTI NON COMMERCIALI	SOCIETA' E ENTI COMMERCIALI
<b>REDDITI DI CAPITALE</b>				
Titoli pubblici ed equiparati	12,50% Imposta sostitutiva	12,50% Imposta sostitutiva	12,5% Imposta sostitutiva	No ritenuta
Altre obbligazioni soggette al D.lgs. 239/96	26,00% Imposta sostitutiva	26,00% Imposta sostitutiva	26,00% Imposta sostitutiva	No ritenuta
OICVM UE armonizzati e OICR UE/SEE non armonizzati sogg. a vigilanza	26,00% Ritenuta a titolo d'imposta	26,00% Ritenuta a titolo d'acconto	26,00% Ritenuta a titolo d'imposta	26,00% Ritenuta a titolo d'acconto
OICVM/OICR diversi dai precedenti	26,00% Ritenuta a titolo d'acconto	26,00% Ritenuta a titolo d'acconto	26,00% Ritenuta a titolo d'acconto	26,00% Ritenuta a titolo d'acconto
Dividendi di fonte italiana derivanti da azioni immesse in deposito accentrato (3)	26,00% Imposta sostitutiva	No ritenuta	No ritenuta	No ritenuta
Dividendi di fonte estera (3) (4)	26,00% Ritenuta a titolo d'imposta	No ritenuta	No ritenuta	No ritenuta
<b>REDDITI DIVERSI (CAPITAL GAIN)</b>				
Plusvalenze su Titoli di Stato	Imposta sostitutiva con carico effettivo al 12,5%	No ritenuta	Imposta sostitutiva con carico effettivo al 12,5%	No ritenuta
Plusvalenze su altri strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni qualificate	26,00% Imposta sostitutiva	No ritenuta	26,00% Imposta sostitutiva	No ritenuta
(1) Per i redditi diversi si considera solo il caso in cui la Persona Fisica abbia optato per il "Regime Amministrato"				
(2) Se gli interessi, premi e gli altri frutti sono percepiti da persone fisiche nell'esercizio d imprese commerciali, tali redditi, ancorché assoggettati a imposta sostitutiva, concorrono a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva assoluta è scomputabile dalla dichiarazione dell'imprenditore.				
(3) Derivanti da partecipazioni non qualificate				
(4) L'eventuale ritenuta è operata sul "netto frontiera"				

Le comunicazioni alla clientela relative ai prodotti finanziari scontano, inoltre, l'imposta di bollo proporzionale. Su tali comunicazioni è, infatti, prevista l'applicazione di un'imposta di bollo proporzionale pari allo 0,2% annuo, da ragguagliare ai periodi rendicontati. Solo per i clienti diversi dalle persone fisiche è prevista una misura massima di 14.000 euro annui.

Per determinate transazioni finanziarie è applicata l'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, emessi da società residenti nel territorio dello Stato, le operazioni su strumenti finanziari derivati e le operazioni ad alta frequenza su tali strumenti e valori. L'aliquota d'imposta per i trasferimenti della proprietà di azioni è generalmente pari allo 0,2% ed è ridotta allo 0,1% per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati, mentre per le operazioni su strumenti derivati l'imposta è determinata nella misura prevista dalla tabella 14.1 allegata alla norma che ha istituito la Tobin Tax ed è ridotta di un quinto per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati.

Ai fini IVA, i servizi di custodia ed amministrazione titoli sono imponibili. Le commissioni per i predetti servizi, sono, pertanto, addebitate alla clientela al lordo dell'imposta sul valore aggiunto. L'aliquota d'imposta attualmente vigente è pari al 22%. Sono parimenti imponibili i servizi di gestione individuale di portafogli. Le commissioni di gestione e le commissioni per i servizi accessori (come ad es. commissioni di negoziazione) al mandato di gestione stesso sono addebitate alla clientela al lordo dell'IVA applicata nella misura vigente del 22%.

<sup>1</sup> I redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria, se percepiti nell'esercizio dell'attività d'impresa, costituiscono componenti del reddito d'impresa e, come tali, soggetti a tassazione.

## 5. Policy sintetica per l'individuazione e la gestione dei conflitti di interesse

### 5.1. Premessa

Il presente documento rappresenta una sintesi della "Policy per l'individuazione e la gestione dei conflitti di interesse" e ha l'obiettivo di illustrare le linee guida che il Gruppo Banco Desio (di seguito anche il "Gruppo") ha adottato con riferimento alla gestione dei conflitti di interesse nella prestazione dei Servizi ed Attività di investimento, dei Servizi accessori o di una combinazione di tali Servizi, a seguito del recepimento, nell'ordinamento giuridico italiano, della Direttiva n. 2014/65/UE (di seguito anche "MiFID II").

Nell'ordinamento giuridico italiano la disciplina comunitaria sui conflitti di interesse ha trovato attuazione nell'art. 21, comma 1-bis e 1-ter del D. Lgs. 58/98 e successive modifiche e integrazioni e nel Libro III-bis del Regolamento Intermediari, in particolare nell'art. 63-septies e 63-octies.

Le disposizioni contenute nel presente documento sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione di Banco di Desio e della Brianza (di seguito anche la "Capogruppo" o la "Banca") e sono state recepite integralmente dal Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare di Spoleto.

La Capogruppo assicura la coerenza delle decisioni delle controllate con gli orientamenti e le politiche generali di Gruppo in materia di conflitto d'interessi, fatta salva l'autonomia degli organi aziendali delle singole società del Gruppo.

### 5.2. Ambito di applicazione

Il presente documento è stato adottato da tutte le banche appartenenti al Gruppo.

### 5.3. Definizione conflitti di interesse

Si è in presenza di un conflitto d'interesse quando la Capogruppo o una banca del Gruppo, un Soggetto Rilevante o una persona (fisica o giuridica) avente un legame di controllo (diretto o indiretto) con la Capogruppo o con una società del Gruppo, si trovano in una delle seguenti situazioni:

- possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a spese del Cliente;
- siano portatori nel risultato del Servizio prestato al Cliente o dell'operazione realizzata per suo conto, di un interesse distinto da quello del Cliente medesimo;
- abbiano un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del Cliente interessato;
- svolgano la medesima attività del Cliente;
- ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal Cliente, un incentivo in relazione con il Servizio a questi prestato, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi.

### 5.4. Tipologie di conflitto di interesse

Sulla base della struttura del Gruppo e dei Servizi prestati dalla Capogruppo e dalle società che ne fanno parte, sono state identificate le principali tipologie di conflitti di interesse, di seguito indicate.

#### *Conflitti di interesse connessionale prestazione congiunta di più Servizi di investimento*

Si intendono quei conflitti che possono scaturire dalla circostanza in base alla quale le società facenti parte del Gruppo svolgono nei confronti dei Clienti stessi, Servizi di investimento diversi. Si pensi, ad esempio, al caso in cui un soggetto svolga il servizio di Collocamento a fermo su Strumenti Finanziari e, contestualmente, il medesimo soggetto o un altro soggetto del Gruppo svolga il servizio di Gestione di portafogli. Vi potrebbe essere l'interesse ad inserire nel portafoglio oggetto di gestione gli Strumenti Finanziari collocati a fermo da un altro soggetto del Gruppo, favorendo l'interesse di quest'ultimo a discapito dell'interesse del Cliente.

#### *Conflitti di interesse connessionale prestazione di Servizi di investimento aventi ad oggetto Strumenti e/o Prodotti finanziari emessi da società facenti parte del Gruppo*

Si intendono quei conflitti derivanti dalla prestazione di Servizi aventi ad oggetto Prodotti finanziari emessi (quali, ad esempio, prestiti obbligazionari) da società facenti parte del Gruppo. Una Banca del Gruppo, ad esempio, potrebbe avere interesse a raccomandare alla clientela/ inserire una quota rilevante di propri prodotti all'interno dei portafogli di gestione.

#### *Conflitti di interesse connessionale detenzione di Partecipazioni rilevanti in Emittenti Strumenti Finanziari*

Si intendono quei conflitti che potrebbero derivare dalla prestazione, da parte della Capogruppo o di una società del Gruppo, di Servizi di investimento aventi ad oggetto Strumenti Finanziari emessi da Emittenti nei quali una società del Gruppo detiene una Partecipazione Rilevante. Una Banca del Gruppo, ad esempio, potrebbe avere interesse a raccomandare/inserire in Gestione di portafogli alla Clientela gli Strumenti Finanziari di Emittenti partecipati, in modo tale da far aumentare il valore della partecipazione detenuta, senza tenere in considerazione gli interessi del Cliente.

#### *Conflitti di interesse connessi all'esistenza di Patti Parasociali in Emittenti strumenti Finanziari*

Si intendono quei conflitti che potrebbero derivare dalla prestazione, da parte della Capogruppo o di una società del Gruppo, di Servizi di investimento aventi ad oggetto Strumenti Finanziari emessi da società con le quali sono in essere Patti Parasociali da parte di una società del Gruppo medesimo. Una Banca del Gruppo, infatti, potrebbe avere interesse a raccomandare/inserire in Gestione di portafogli alla Clientela gli Strumenti Finanziari di Emittenti con i quali sono in essere dei Patti Parasociali, in modo tale da favorire la/e società oggetto di tali Patti, senza tenere in considerazione gli interessi del Cliente.

#### *Conflitti di interesse connessi alla prestazione di Servizi di investimento aventi ad oggetto Prodotti finanziari di società che possiedono una Partecipazione Rilevante nella Capogruppo o in società del Gruppo.*

Si intendono quei conflitti derivanti da situazioni in cui possono trovarsi la Capogruppo o una società del Gruppo e che si verificano nella prestazione di un Servizio di investimento avente ad oggetto Strumenti Finanziari emessi da società che possiedono una Partecipazione Rilevante nella Capogruppo. Ad esempio la Capogruppo o una società del Gruppo potrebbero raccomandare/inserire in Gestione di portafogli alla propria Clientela gli Strumenti Finanziari di Emittenti partecipanti al capitale della Capogruppo a discapito degli interessi della propria Clientela.

#### *Conflitti di interesse derivanti dall'assunzione di incarichi in altre società che possano determinare l'insorgere di un conflitto*

Si intendono quei conflitti derivanti dall'assunzione da parte di Soggetti Rilevanti del Gruppo di incarichi in altre società Emittenti Strumenti Finanziari. Ad esempio, una società del Gruppo potrebbe raccomandare/inserire in Gestione di portafogli alla propria Clientela gli Strumenti Finanziari di tali Emittenti al fine di perseguire le finalità degli incarichi rivestiti presso le società terze a discapito degli interessi della Clientela.

#### *Conflitti di interesse derivanti dall'adesione a Mercati regolamentati o MTF in qualità di market maker*

Si intendono quei conflitti derivanti dall'assunzione dell'incarico di market maker su Strumenti Finanziari di propria emissione. Una Banca del Gruppo potrebbe privilegiare la negoziazione degli Strumenti Finanziari per i quali si pone come market maker ai fini della redditività derivante dall'applicazione degli spread stabiliti fra domanda e offerta dello specifico Strumento Finanziario oggetto della negoziazione.

#### *Conflitto di interessi per la percezione di incentivi e retrocessioni di commissioni*

Si intendono quei conflitti derivanti dalla percezione di incentivi o retrocessioni di commissioni, che possano creare interesse per una società del Gruppo nel Collocamento, sottoscrizione o Distribuzione di Prodotti Finanziari che offrono le migliori condizioni di retrocessione.

#### Conflitto di interessi derivante da entità finanziate

Si intendono quei conflitti di interesse derivanti da finanziamento rilevante da parte della Capogruppo o da una società del Gruppo ad una società emittente strumenti finanziari. Una Banca del Gruppo, ad esempio, nel caso in cui svolga il servizio di Collocamento su Strumenti Finanziari di soggetti Emittenti finanziati dalla Capogruppo o da una società del Gruppo, potrebbe avere interesse nel raccomandare alla propria Clientela/inserire in Gestione di portafogli gli strumenti Finanziari di tali Emittenti, al fine di poter avere/supportare il rientro della propria esposizione debitoria

#### Conflitto di interessi derivante da patti di vendita

Si intendono i conflitti di interesse derivanti dalla sottoscrizione da parte della Capogruppo o da una società del Gruppo di patti di vendita con una società emittente strumenti finanziari. Ad esempio, la Capogruppo o una società del Gruppo potrebbe raccomandare alla propria Clientela/inserire in portafoglio di Gestione Patrimoni Individuali gli Strumenti Finanziari emessi da tali Emittenti al fine di favorire il verificarsi delle condizioni definite nell'ambito del Patto. Il contenuto della presente Policy è sottoposto a revisione con periodicità annuale, ovvero al verificarsi di circostanze rilevanti che ne richiedano una modifica e/o integrazione.

### 5.5. Misure di gestione dei conflitti di interesse

Il Gruppo si è dotato di procedure e accorgimenti organizzativi che consentono una appropriata gestione dei conflitti di interesse. Al riguardo, a titolo meramente esemplificativo, si segnalano le seguenti misure:

- separazione fisica e organizzativa nei processi decisionali che contraddistinguono le diverse linee di business, che prestano il servizio di *Gestione di portafogli* e quelle che prestano i servizi di *Esecuzione, Negoziazione per conto proprio, Ricezione e trasmissione ordini, Collocamento di Strumenti Finanziari*;
- nell'ambito della prestazione del servizio di Gestione di portafogli, attuazione di strategie d'investimento basate su regole, criteri e parametri definiti nell'ambito di un processo d'investimento strutturato che tiene conto di valutazioni su operazioni che hanno ad oggetto Strumenti Finanziari in conflitto di interessi;
- procedure volte a garantire la vigilanza separata dei Soggetti Rilevanti le cui principali funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto con quelli del Cliente per conto del quale un servizio è prestato;
- specifiche misure volte ad impedire o limitare influenze indebite sullo svolgimento, da parte di un Soggetto Rilevante, di Servizi di investimento o accessori;
- policy interna che impone un preciso divieto in capo ai Soggetti Rilevanti di effettuare operazioni personali in conflitto di interesse con la Clientela e vieta a soggetti in contatto con la Clientela di effettuare operazioni che astrattamente potrebbero determinare l'insorgere di un conflitto di interessi;
- eliminazione di ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei Soggetti Rilevanti e le performance derivanti da attività in potenziale conflitto di interesse;
- regole per l'approvazione della commercializzazione di nuovi prodotti coerenti con le esigenze della Clientela;
- procedure volte ad individuare le Sedi di esecuzione degli ordini della Clientela al fine di poter garantire ai propri Clienti la best execution, considerando quale fattore determinante il corrispettivo totale pagato dal Cliente.

L'efficacia delle misure di gestione dei conflitti di interesse illustrate in questo documento è oggetto di regolare controllo da parte della Capogruppo e delle società appartenenti al Gruppo e, qualora si evidenzino necessità di intervento, si provvede ad effettuare le opportune modifiche alle summenzionate modalità di gestione dei conflitti di interesse.

### 5.6. Registro dei conflitti di interesse

La Capogruppo ha istituito e aggiorna in modo regolare, anche per conto di Banca Popolare di Spoleto, un registro nel quale riporta, annotando i tipi di Servizi di investimento o accessori interessati, le situazioni nelle quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gli interessi di uno o più Clienti.

### 5.7. Disclosure dei conflitti di interesse

Qualora, previa valutazione da parte della Capogruppo, le misure di gestione adottate risultino non sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che con riferimento alla fattispecie di conflitto di interesse il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, il Cliente ne verrà informato, su un supporto duraturo, in modo sufficientemente dettagliato da consentire allo stesso di prendere una decisione informata sul Servizio di investimento o accessorio richiesto, tenuto conto del contesto in cui sorge il conflitto di interesse. La comunicazione comprende la natura generale e/o le fonti di tali conflitti di interesse e delle misure adottate per mitigare tali rischi.

Su richiesta del Cliente, saranno forniti maggiori dettagli circa la politica adottata in materia di conflitti di interessi.

## 6. Classificazione della Clientela e tutele accordate

La classificazione del Cliente è un aspetto preliminare alla prestazione di qualsiasi servizio di investimento, in quanto da essa dipendono:

- il livello di protezione assegnato al Cliente e gli obblighi informativi;
- il livello di responsabilità dell'impresa rispetto ai servizi prestati;
- la modalità di applicazione delle regole di condotta.

La normativa di riferimento prevede tre distinte categorie di clientela cui corrispondono tre diversi livelli di tutela:

- Controparti qualificate:** sono quelli in possesso del più alto livello di esperienza, conoscenza e competenza in materia di investimenti e, pertanto, necessitano del livello di protezione più basso quando l'intermediario presta nei loro confronti i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, negoziazione per conto proprio o esecuzione di ordini. Le controparti qualificate sono i soggetti indicati espressamente nell' art. 6, comma-2 quater, lettera d) del D.lgs. 28 febbraio 1998, n. 58.
- Clienti professionali:** sono quelli in possesso di esperienze, conoscenze e competenze tali da ritenere che le scelte da essi compiute in materia di investimenti siano prese consapevolmente sulla base di una valutazione corretta dei rischi assunti. I clienti professionali necessitano, quindi, di un livello di protezione intermedio. E' prevista, infatti, una parziale esenzione dall'applicazione delle regole di condotta nei rapporti tra intermediari e clienti professionali. La categoria dei clienti professionali è composta dai soggetti individuati espressamente dal legislatore ("clienti professionali di diritto") e dai soggetti che richiedono di essere considerati clienti professionali, in relazione ai quali l'intermediario è tenuto ad effettuare una valutazione di carattere sostanziale delle caratteristiche del Cliente e della sua idoneità ad essere classificato tra i clienti professionali ("clienti professionali su richiesta"). All'interno della categoria dei clienti professionali è poi opportuno distinguere tra "clienti professionali privati" come da art. 6 comma 2-quinquies del D.lgs. 28 febbraio 1998, n.58 e "clienti professionali pubblici" come da art. 6 comma 2-sexies del D.lgs. 28 febbraio 1998, n.58.
- Clienti al dettaglio:** sono quelli in possesso di minore esperienza e competenza in materia di investimenti e necessitano, quindi, del livello di protezione più elevato, sia in fase precontrattuale che nella fase della prestazione dei servizi di investimento.

### Modifica della classificazione su richiesta del Cliente e su iniziativa dell'intermediario

La classificazione iniziale comunicata dall'intermediario al Cliente può essere modificata nel corso del rapporto, sia su iniziativa dell'intermediario che su richiesta del Cliente. L'intermediario su propria iniziativa può trattare come Cliente professionale o al dettaglio una controparte qualificata, nonché trattare come Cliente al dettaglio un Cliente classificato come professionale. Il Cliente ha diritto a richiedere una variazione della classificazione attribuitagli dall'intermediario, nei termini ed alle condizioni di seguito esposte. Tale richiesta del Cliente di modifica della classificazione può avere ad oggetto uno o più servizi di investimento, uno o più prodotti finanziari, ovvero una o più operazioni di investimento. La modifica del livello di classificazione può consistere in una richiesta del Cliente di maggiore protezione (per i clienti professionali le controparti qualificate che chiedono di essere trattati come clienti al dettaglio),

ovvero di minore protezione (per i clienti al dettaglio che chiedono di essere trattati come clienti professionali). L'accoglimento della richiesta di modifica della classificazione del Cliente è rimesso alla valutazione discrezionale dell'intermediario.

*La modifica della classificazione da "Cliente al dettaglio" a "Cliente professionale su richiesta"*

Particolare attenzione dovrà essere riservata ai casi in cui un Cliente al dettaglio chiede di essere classificato come Cliente professionale, in quanto, in tal caso, il Cliente rinuncia all'applicazione di un maggior livello di tutela riconosciutogli dalla normativa di riferimento.

Qualunque riduzione della protezione, prevista dalle norme standard di comportamento degli intermediari, è considerata valida solo se, dopo aver effettuato (attraverso uno specifico test) una valutazione della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del Cliente, l'intermediario possa ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il Cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimento e di comprendere i rischi che assume.

*La modifica della classificazione da "Cliente professionale di diritto" a "Cliente al dettaglio"*

Spetta al Cliente considerato professionale di diritto chiedere un livello più elevato di protezione se ritiene di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi assunti.

*La modifica della classificazione da "controparte qualificata" a "Cliente professionale"*

La classificazione come controparte qualificata non pregiudica la facoltà del Cliente di chiedere, in via generale o per ogni singola operazione, di essere trattato come un Cliente professionale.

*La modifica della classificazione da "controparte qualificata" a "Cliente al dettaglio"*

Quando una controparte qualificata richiede espressamente di essere trattata come un Cliente al dettaglio, è necessario che la controparte qualificata e l'intermediario concludano un accordo scritto in cui si stabiliscono i servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si applica il trattamento quale Cliente al dettaglio.

## **7. Informazioni sulle modalità di profilatura e di valutazione dell'adeguatezza/appropriatezza**

### **7.1. Premessa**

In ottemperanza ai Regolamenti Comunitari e Nazionali, la Banca utilizza il Questionario di Profilatura per raccogliere in modo strutturato le informazioni su ciascun Cliente e tracciarne il relativo profilo d'investimento.

La raccolta delle informazioni costituisce un momento imprescindibile, in quanto solo mediante la somministrazione del Questionario di Profilatura (e il suo aggiornamento) la Banca potrà effettivamente prestare al Cliente i servizi di investimento.

In particolare, attraverso la compilazione del suddetto questionario, la Banca acquisisce dal Cliente informazioni circa i seguenti ambiti:

- caratteristiche socio-demografiche;
- conoscenza in materia di investimenti o di prodotti finanziari;
- esperienza in materia di investimenti o di prodotti finanziari;
- situazione finanziaria;
- obiettivo d'investimento.

La Banca utilizzerà le informazioni fornite per verificare l'appropriatezza e/o adeguatezza delle disposizioni di investimento raccomandate al cliente o dallo stesso richieste. In considerazione delle predette finalità, particolare importanza assume il momento della compilazione del Questionario di Profilatura nel corso del quale è fondamentale rilasciare informazioni quanto più possibile complete, puntuali e veritiere. Analoga importanza riveste il costante aggiornamento dei dati, pertanto il Cliente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Banca qualsiasi variazione rilevante dei dati/informazioni rilasciate nel Questionario di Profilatura.

La Banca ha adottato un set di Questionari di Profilatura, diversificati in base al tipo di Cliente.

### **7.2. Dettaglio delle sezioni del questionario di profilatura**

Attraverso la compilazione del Questionario di Profilatura, la Banca acquisisce dal Cliente informazioni circa i seguenti ambiti:

1. caratteristiche socio-demografiche: tale sezione integra le domande relative ad alcune informazioni socio-demografiche;
2. conoscenza in materia di investimenti: l'obiettivo di questa sezione è l'accertamento della conoscenza di determinate categorie di strumenti / prodotti finanziari. Tali domande sono volte a valutare se l'investimento di volta in volta individuato sia in linea con le conoscenze indicate dal Cliente e se il Cliente è in grado di comprendere la natura e i rischi associati agli investimenti che verranno raccomandati ovvero autonomamente disposti;
3. esperienza in materia di investimenti: la presente sezione è volta all'accertamento dell'esperienza maturata dal Cliente con riferimento agli investimenti in prodotti finanziari, al fine di valutare se l'investimento di volta in volta individuato sia in linea con l'operatività comunemente posta in essere dal Cliente;
4. situazione finanziaria: la sezione si pone l'obiettivo di accertare se il Cliente sia in grado di sostenere finanziariamente i rischi connessi alle operazioni poste in essere e se le stesse siano compatibili con gli obiettivi d'investimento del Cliente;
5. obiettivo d'investimento: la presente sezione intende raccogliere informazioni circa le finalità delle scelte d'investimento e l'orizzonte temporale del Cliente.

### **7.3. Modalità di utilizzo dei questionari**

#### **7.3.1. Questionario Persone Fisiche Retail**

Le informazioni fornite dal Cliente mediante la compilazione del "Questionario Persone Fisiche Retail" riguardano i seguenti ambiti:

- caratteristiche socio-demografiche;
- conoscenza in materia di investimenti o di prodotti finanziari;
- esperienza in materia di investimenti o di prodotti finanziari;
- situazione finanziaria;
- obiettivo d'investimento.

Queste si intendono rilasciate con riferimento ai rapporti di pertinenza del Cliente in essere presso la Banca, compresi quelli aventi ad oggetto il servizio di gestione di portafogli. Tali informazioni sono utilizzate dalla Banca per la formulazione di raccomandazioni personalizzate, nonché per le valutazioni di appropriatezza/adeguatezza degli investimenti autonomamente disposti dal Cliente, a valere sulla globalità dei rapporti intestati al Cliente.

#### **7.3.2. Questionario Persone Fisiche Professional**

Le informazioni fornite dal Cliente mediante la compilazione del "Questionario Persone Fisiche Professional" riguardano i seguenti ambiti:

- caratteristiche socio-demografiche;
- situazione finanziaria;
- obiettivo d'investimento;

e si intendono rilasciate con riferimento a tutti i rapporti di pertinenza del Cliente in essere presso la Banca, compresi quelli aventi ad oggetto il servizio di gestione di portafogli.

Tali informazioni saranno utilizzate dalla Banca per la formulazione di raccomandazioni personalizzate, nonché per le valutazioni di appropriatezza/adeguatezza degli investimenti autonomamente disposti dal Cliente, a valere sulla globalità dei rapporti intestati al Cliente.



### 7.3.3. Questionario Persone Giuridiche Retail

Le informazioni fornite riguardano i seguenti ambiti:

- conoscenza in materia di investimenti o di prodotti finanziari;
- esperienza in materia di investimenti o di prodotti finanziari;
- situazione finanziaria;
- obiettivo d'investimento;

e devono essere rilasciate dal Legale rappresentante della Società Cliente.

Le informazioni rilasciate mediante il Questionario di profilatura dovranno riflettere la situazione, la tipologia e le finalità della Società rappresentata.

Le informazioni fornite si intendono rilasciate con riferimento a tutti i rapporti di pertinenza della Società in essere presso la Banca, compresi quelli aventi ad oggetto il servizio di gestione di portafogli.

Tali informazioni saranno utilizzate dalla Banca per la formulazione di raccomandazioni personalizzate, nonché per le valutazioni di appropriatezza/adequatezza degli investimenti autonomamente disposti dalla Società, a valere sulla globalità dei rapporti intestati alla Società.

### 7.3.4. Questionario Persone Giuridiche Professional

Le informazioni fornite riguardano i seguenti ambiti:

- situazione finanziaria;
- obiettivo d'investimento;

e devono essere rilasciate dal Legale rappresentante della Società.

Le informazioni rilasciate mediante il Questionario di profilatura dovranno riflettere la situazione, la tipologia e le finalità della Società rappresentata.

Le informazioni fornite si intendono rilasciate con riferimento a tutti i rapporti di pertinenza della Società in essere presso la Banca, compresi quelli aventi ad oggetto il servizio di gestione di portafogli.

Tali informazioni saranno utilizzate dalla Banca per la formulazione di raccomandazioni personalizzate, nonché per le valutazioni di appropriatezza/adequatezza degli investimenti autonomamente disposti dalla Società, a valere sulla globalità dei rapporti intestati alla Società.

### 7.3.5. Questionario Fiduciarie Persone Fisiche

Le informazioni fornite riguardano i seguenti ambiti:

- caratteristiche socio-demografiche;
- conoscenza in materia di investimenti o di prodotti finanziari;
- esperienza in materia di investimenti o di prodotti finanziari;
- situazione finanziaria;
- obiettivo d'investimento;

e si intendono rilasciate con riferimento allo specifico rapporto fiduciario di pertinenza del Cliente.

Tali informazioni saranno utilizzate dalla Banca per la formulazione di raccomandazioni personalizzate, nonché per le valutazioni di appropriatezza/adequatezza degli investimenti dal Cliente autonomamente disposti, a valere sul rapporto fiduciario instaurato dal Cliente con la società fiduciaria.

### 7.3.6. Questionario Fiduciarie Persone Giuridiche

Le informazioni fornite riguardano i seguenti ambiti:

- conoscenza in materia di investimenti o di prodotti finanziari;
- esperienza in materia di investimenti o di prodotti finanziari;
- situazione finanziaria;
- obiettivo d'investimento;

e si intendono rilasciate con esclusivo riferimento allo specifico rapporto fiduciario di pertinenza del Cliente.

Tali informazioni saranno utilizzate dalla Banca per la formulazione di raccomandazioni personalizzate, nonché per le valutazioni di appropriatezza/adequatezza degli investimenti dal Cliente autonomamente disposti, a valere sul rapporto fiduciario instaurato dal Cliente con la società fiduciaria.

### 7.3.7. Questionario Rapporti Cointestati

Le informazioni fornite riguardano i seguenti ambiti:

- caratteristiche socio-demografiche;
- situazione finanziaria;
- obiettivo d'investimento.

Il "Questionario Rapporti Cointestati" è finalizzato alla valutazione complessiva dell'adequatezza degli investimenti raccomandati (o disposti in autonomia) a valere su rapporti cointestati in funzione della situazione finanziaria e dell'obiettivo di investimento comune e condiviso dichiarato da tutti i cointestatori del rapporto stesso.

### 7.3.8. Questionario Delegato/Rappresentante

Le informazioni fornite riguardano i seguenti ambiti:

- conoscenza in materia di investimenti o di prodotti finanziari;
- esperienza in materia di investimenti o di prodotti finanziari.

Il "Questionario Delegato/Rappresentante" sarà utilizzato nel caso in cui il delegato non sia stato ancora profilato presso la Banca e sia stato indicato ad operare su posizioni intestate ad altri soggetti, al fine di permettere la valutazione di appropriatezza delle operazioni allo stesso direttamente raccomandate (o dallo stesso autonomamente disposte) basandosi sulle sue conoscenze/esperienze personali. Il presente Questionario di Profilatura non verrà somministrato a persone fisiche già clienti della Banca che abbiano un Questionario di profilatura diverso dal presente.

## 7.4. Modalità di verifica dell'idoneità rispetto al Target Market

Le informazioni raccolte mediante il Questionario di Profilatura sono utilizzate dalla Banca per le verifiche di idoneità rispetto al Target Market degli strumenti/prodotti finanziari di volta in volta individuati.

Le verifiche di idoneità sono svolte con riferimento ai seguenti ambiti:

- Classificazione MiFID (Al dettaglio, Professionale, Controparte qualificata)
- Esperienza finanziaria (Bassa, Medio-bassa, Media, Medio-alta, Alta)
- Tolleranza al Rischio (Bassa, Medio-bassa, Media, Medio-alta, Alta)
- Situazione finanziaria (Bassa, Medio-bassa, Media, Medio-alta, Alta)
- Obiettivo di investimento (Conservativo, Dinamico, Speculativo)
- Orizzonte temporale (Breve, Medio, Lungo).

Rispetto agli ambiti rappresentati, per ciascun strumento/prodotto viene definito:

- Target market positivo: tipologia di clientela ai quali è espressamente destinato il prodotto/strumento;
- Target market negativo: tipologia di clientela per cui lo specifico strumento/prodotto non è mai adatto;
- Target market neutro: tipologia di clientela per cui lo strumento/prodotto è adatto solo se adeguato rispetto al portafoglio.

## 7.5. Modalità di verifica dell'adeguatezza/appropriatezza

Le informazioni raccolte mediante il Questionario di Profilatura sono inoltre utilizzate dalla Banca per le valutazioni di appropriatezza/adeguatezza degli investimenti di volta in volta individuati.

A tal riguardo, nel caso in cui l'investimento sia stato consigliato dalla Banca al titolare del rapporto ovvero richiesto da quest'ultimo, le verifiche di adeguatezza/appropriatezza si baseranno sulle informazioni rilasciate dal titolare stesso in sede di compilazione del proprio Questionario di profilatura.

In caso di delega ad operare, le verifiche di adeguatezza/appropriatezza si baseranno sulle informazioni rilasciate dal disponente l'operazione per quanto concerne la conoscenza e l'esperienza in materia di strumenti/prodotti finanziari e sulle informazioni rilasciate dal titolare del rapporto con riferimento alla propria situazione finanziaria e al proprio obiettivo di investimento.

In particolare, qualora il disponente abbia presso la Banca un Questionario di profilatura in corso di validità e sia classificato ai fini MiFID come Cliente Retail, le informazioni relative alla conoscenza ed esperienza saranno desunte dal citato Questionario; qualora invece il disponente non abbia un Questionario in corso di validità presso la Banca, gli verrà somministrato il Questionario di Profilatura "Delegato/Rappresentante".

Con riferimento ai rapporti cointestati, la Banca utilizzerà per le verifiche di adeguatezza/appropriatezza le informazioni rilasciate dal disponente l'operazione per quanto concerne la conoscenza e l'esperienza in materia di strumenti/prodotti finanziari e le informazioni rilasciate congiuntamente dai cointestati con riferimento alla situazione finanziaria e all'obiettivo di investimento rilasciate mediante il Questionario di profilatura "Rapporti Cointestati".

## 7.6. Lista dei prodotti/strumenti finanziari oggetto del Servizio di Consulenza in materia di investimenti

La Banca presta il Servizio di Consulenza in abbinamento al Servizio di Collocamento, al Servizio di Gestione di Portafogli e, limitatamente agli strumenti finanziari di seguito elencati, per le operazioni di acquisto impartite nell'ambito degli altri servizi di investimento:

### Servizio di Collocamento

- Certificati di Deposito della Banca
- Prestiti Obbligazionari della Banca
- Titoli di Stato Italiani
- Prodotti di Investimento Assicurativi di Helvetia Vita Spa:
  - ✓ Ramo I
  - ✓ Ramo III
  - ✓ Ramo V
  - ✓ Multiramo
- OICR (fondi comuni di investimento e Sicav) collocati dalla Banca
- Offerte Pubbliche di Vendita/sottoscrizione di strumenti selezionati

### Linee di Gestione Patrimoniale della Banca

#### Servizi di Negoziazione e Raccolta/Trasmissione di ordini

- Strumenti Finanziari (azioni e obbligazioni) emessi dalle Banche del Gruppo
- Titoli di Stato Italiani
- Obbligazioni emesse da Organismi sovranazionali
- Titoli di Stato esteri in Euro emessi da emittenti dell'Area Euro con Rating almeno pari a Aa- (scala Standard & Poor's).

Fermo restando quanto indicato, singoli ISIN possono essere inseriti/eliminati dalla lista a discrezione della Banca.

## 8. Transmission Policy

### 8.1. Introduzione

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa nazionale (Regolamento Intermediari Consob n. 20307 del 15/02/2018 e successivi aggiornamenti) e comunitaria (Direttiva 2014/65/UE del 15 maggio 2014 e Regolamento Delegato (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016, c.d. MiFID II), la presente Transmission Policy (di seguito la "Policy") definisce e formalizza le modalità ed i criteri adottati da Banca Popolare di Spoleto S.p.A. (di seguito, "la Banca") per l'esecuzione e la ricezione e trasmissione degli ordini della clientela (retail e professional) relativi a Strumenti Finanziari.

Il presente documento è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca.

### 8.2. Ambito di applicazione della Transmission Policy

La presente Transmission Policy si applica a tutti gli Strumenti Finanziari, siano essi quotati su un mercato regolamentato o meno e a prescindere dalla sede di negoziazione (mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione, sistemi organizzati di negoziazione o al di fuori di questi) con riferimento ai seguenti servizi di investimento:

- ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più Strumenti Finanziari;
- negoziazione per conto proprio;
- gestione di portafogli.

### 8.3. Sedi di esecuzione

Si intendono Sedi di Esecuzione (o trading venue) degli ordini:

- i mercati regolamentati;
- i Sistemi Multilaterali di Negoziazione (MTF);
- i sistemi organizzati di negoziazione;
- gli internalizzatori sistematici;
- gli intermediari che agiscono in qualità di market maker o liquidity provider;
- le entità che svolgano in un paese terzo una funzione simile a quelle sopra indicate.

La Banca definisce, per ciascuna tipologia di Strumenti Finanziari negoziati per la clientela, una o più Sedi di Esecuzione sulla base dei fattori di seguito descritti.

La Banca non percepisce remunerazioni, sconti o benefici non monetari per il fatto di indirizzare gli ordini verso una particolare sede di negoziazione e o di esecuzione.

#### 8.4. Fattori rilevanti

La Banca, nell'esecuzione degli ordini impartiti dalla clientela riguardanti Strumenti Finanziari, ricerca per la clientela stessa il miglior risultato possibile (best execution) in relazione ad ogni singolo ordine, limitatamente all'ambito delle Sedi di Esecuzione selezionate, così come previste nell'allegato "Sedi di Esecuzione" e non in termini assoluti, ossia considerando tutte le Sedi di Esecuzione possibili dello specifico Strumento Finanziario.

Al fine di ricercare il miglior risultato possibile per la clientela, la Banca considera principalmente:

- il prezzo a cui avviene l'esecuzione dell'ordine; in particolare al fine di selezionare le Sedi di Esecuzione degli ordini, la Banca valuta la qualità dei prezzi espressi su base duratura e le modalità di formazione del prezzo nell'ambito di ciascuna di esse, verificandone liquidità e spessore;
- tutte le componenti di costo connesse alle transazioni, in particolare, le spese sostenute per la remunerazione di servizio di terzi (ad esempio costi di regolamento) ed i costi e le commissioni connesse all'operatività di eventuali intermediari esterni utilizzati per la trasmissione degli ordini alle Sedi di Esecuzione.

Inoltre, la Banca valuta i seguenti fattori, anche in relazione a dimensioni (in termini di quantità da negoziare e controvalore stimato) e natura dell'ordine da eseguire:

- rapidità di esecuzione, intesa come il tempo che intercorre tra la trasmissione dell'ordine e la sua esecuzione nell'ambito di una Sede di Esecuzione;
- probabilità di esecuzione e regolamento. La probabilità che un ordine venga eseguito in una Sede di Esecuzione dipende in gran parte dalla liquidità dello Strumento Finanziario e dallo spessore della negoziazione nella trading venue. Al riguardo, la Banca tiene anche in considerazione i rischi derivanti dall'eventualità che gli ordini possano essere eseguiti solo in modo parziale, nonché il rischio associato all'eventualità che, successivamente all'esecuzione dell'ordine, il regolamento della transazione possa non avvenire in modo regolare in relazione alla consegna dello Strumento Finanziario oggetto dell'ordine (fail tecnico).

#### 8.5. Modalità di esecuzione degli Ordini

La Banca delega la propria attività di esecuzione degli ordini di Strumenti Finanziari a Banco di Desio e della Brianza (in qualità di broker di Gruppo) per accedere a tutte le Sedi di Esecuzione degli ordini. A tal fine la Banca ha acquisito preventivamente l'Execution e Transmission Policy di Banco di Desio e della Brianza ed ogni altra informazione necessaria al fine di accertarne la coerenza con la strategia di best execution degli ordini per la clientela contenuta nel presente documento. Banco di Desio e della Brianza a sua volta ove non acceda direttamente si avvale di altri broker (cfr. allegato "Sedi di Esecuzione di Banco di Desio e della Brianza").

Per la selezione della Sede di Esecuzione su cui negoziare gli ordini relativi a strumenti azionari e obbligazionari viene adottata una strategia di esecuzione degli ordini che permette di identificare in modalità dinamica la migliore Sede di Esecuzione (c.d. gestione dinamica della best execution). Tale approccio consente di valutare in tempo reale, alla ricezione dell'ordine, le condizioni di negoziazione offerte sulle diverse Sedi di Esecuzione alternative identificate e raggiunte (direttamente o tramite broker). Ove sia prevista una gestione statica della best execution, l'ordine ricevuto viene trasmesso direttamente alla Sede di Negoziazione prevista, in quanto la Banca, sulla base dei fattori rilevanti sopra indicati, ha ritenuto comunque di poter garantire il miglior risultato per la clientela.

La clientela può chiedere di eseguire un ordine in una specifica Sede di Esecuzione (tra quelle previste dalla Policy) differente da quella selezionata secondo i criteri della presente Transmission Policy. In tale caso la clientela dovrà provvedere a fornire le dovute istruzioni e, in relazione a quanto disposto, la Banca non sarà tenuta garantire il raggiungimento del miglior risultato possibile nell'esecuzione dell'ordine.

La Banca si riserva la facoltà di negoziare gli ordini anche fuori mercato. Tale tipo di transazione è di solito effettuata al fine di garantire liquidità alla clientela e di ridurre i rischi di regolamento. In tale ipotesi, al fine di garantire la best execution per il cliente, la Banca verifica l'equità del prezzo proposto al cliente raccogliendo i dati di mercato impiegati nella stima del prezzo del prodotto e laddove possibile, confrontandolo con prodotti simili o comparabili.

#### 8.6. Modalità di revisione della Transmission Policy

La Banca provvede, con cadenza almeno annuale, alla revisione della presente Transmission Policy, ridefinendo, se necessario, i criteri, le modalità operative e le Sedi di Esecuzione finalizzate all'ottenimento degli obiettivi di best execution definiti, tenendo conto delle informazioni pubblicate ai sensi degli articoli 65-septies, comma 6 del D.Lgs. 58/98 e 49 del Regolamento Intermediari Consob n. 20307/2018.

Nel caso di modifica del presente documento, la Banca provvederà a notificare tali variazioni alla clientela unitamente all'invio del primo estratto conto successivo all'esecuzione di tali modifiche.

SEDI DI ESECUZIONE DI BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	
STRUMENTI FINANZIARI	SEDI DI ESECUZIONE E BROKER
Azioni, obbligazioni convertibili, diritti di opzione, warrant, ETF, ETC, ETN, Fondi chiusi, Investment Companies, con mercato di riferimento principale in Italia	MTA, MIV, AIM-MAC, ETFplus e Equiduct: gestione dinamica della best execution tramite Banca Akros
Covered Warrant e Certificates (securitized derivatives), con mercato di riferimento principale in Italia	SeDEX e EUOTLX: gestione dinamica della best execution tramite Banca Akros
Azioni, obbligazioni convertibili, diritti di opzione, warrant, ETC, ETN, ETF, covered warrant e certificates (securitized derivatives), con mercato di riferimento principale all'estero	Xetra, Euronext Cash Amsterdam, Euronext Cash Bruxelles, Euronext Cash Parigi, London Stock Exchange, London Stock Exchange – International Order Book, London Stock Exchange SEAQ, Mercado Continuo Espanol – SIBE, Euronext Cash Lisbon, Nasdaq OMX Nordic Exchange – Copenhagen, Nasdaq OMX Nordic Exchange – Helsinki, Oslo Bors Asa, Nasdaq OMX Nordic Exchange – Stockholm, Irish Stock Exchange, Wiener Boerse, Athens Exchange, Warsaw Stock Exchange, Prague Stock Exchange, Budapest Stock Exchange, Ljubjana Stock Exchange, Zagreb Stock Exchange, Boerse Berlin, Deutsche Boerse, Boerse Munich, Boerse Stuttgart, SIX Swiss Exchange e Virtual Exchange (VIRT-X), Toronto Stock Exchange, TSX Venture Exchange, New York Stock Exchange, National Association of Securities Dealers Automated Quotation (NASDAQ), Pink Sheets, OTC Bulletin Board, Stock Exchange of Hong Kong, JASDAQ Securities Exchange, Singapore Exchange, Australian Securities Exchange, American Stock Exchange, JS E Securities Exchange, Tokyo Stock Exchange, New Zealand Stock Exchange, Indonesia Stock Exchange, Stock Exchange of Thailand e CHI-X: gestione dinamica della best execution tramite Banca IMI

Titoli di Stato italiani	<p>a) <u>Per ordini di valore nominale minore o uguale di 200.000 €</u>  <b>MOT, EUROMOT, EUROTLX, EXTRAMOT, HI-MTF e Retlots Exchange:</b> gestione dinamica della best execution tramite Banca IMI</p> <p>b) <u>Per ordini di valore nominale maggiore di 200.000 €</u>  <b>MOT, EUROMOT, EUROTLX, EXTRAMOT, HI-MTF, Retlots Exchange e RetLots Pit</b> (internalizzatore non sistematico di Banca IMI): gestione dinamica della best execution tramite Banca IMI</p>
Obbligazioni (italiane ed estere, escluse le obbligazioni del Gruppo Banco Desio) e Titoli di Stato esteri quotati su MOT, EUROMOT, EUROTLX, EXTRAMOT, HI-MTF e RetLots Exchange	<p>a) <u>Per ordini di controvalore minore o uguale di 100.000 €</u>  <b>MOT, EUROMOT, EUROTLX, EXTRAMOT, HI-MTF e RetLots Exchange:</b> gestione dinamica della best execution tramite Banca IMI</p> <p>b) <u>Per ordini di controvalore maggiore di 100.000 €</u>  gestione dinamica della best execution da parte di Banco Desio confrontando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>MOT, EUROMOT, EUROTLX, EXTRAMOT, HI-MTF e RetLots Exchange</b>, tramite Banca IMI,</li> <li>- <b>Bloomberg MTF</b>, in qualità di aderente diretto (esclusivamente con le controparti autorizzate dal Consiglio di Amministrazione di Banco Desio)</li> </ul>
Obbligazioni (italiane ed estere, escluse le obbligazioni del Gruppo Banco Desio) e Titoli di Stato esteri NON quotati	<p>a) Se presenti su Bloomberg MTF: adesione diretta di Banco Desio (esclusivamente con le controparti autorizzate dal Consiglio di Amministrazione di Banco Desio)</p> <p>b) Se non presenti su Bloomberg MTF: esecuzione fuori mercato</p>
Obbligazioni del Gruppo Banco Desio quotate su EUROTLX	<b>EUROTLX:</b> gestione statica tramite adesione diretta di Banco Desio
Derivati quotati negoziati in Italia	<b>IDEM:</b> gestione statica tramite Banca IMI
Derivati OTC (FX Forward e FX Flexible Forward)	Esecuzione fuori mercato in contropartita diretta

In caso di interruzioni o malfunzionamenti nella trasmissione degli ordini dichiarati dal broker o comunque protratti per un periodo superiore a 10 minuti la Banca trasmetterà gli ordini ai seguenti broker di back up con le seguenti modalità:

<b>STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>SEDI DI ESECUZIONE E BROKER DI BACK UP</b>
Azioni, obbligazioni convertibili, diritti di opzione, warrant, ETF, ETC, ETN, Fondi chiusi, Investment Companies, con mercato di riferimento principale in Italia	<b>MTA, MIV, AIM-MAC, ETFplus e CHI-X:</b> gestione dinamica tramite Banca IMI
Covered Warrant e Certificates (Securitized derivatives), con mercato di riferimento principale in Italia	<b>SeDEX e EuroTLX:</b> gestione dinamica tramite Banca IMI
Azioni, obbligazioni convertibili, diritti di opzione, warrant, ETC, ETN, ETF, covered warrant e certificates (securitized derivatives), con mercato di riferimento principale all'estero	<b>Xetra, Euronext Cash Amsterdam, Euronext Cash Bruxelles, Euronext Cash Parigi, London Stock Exchange, London Stock Exchange – International Order Book, London Stock Exchange SEAQ, Mercado Continuo Espanol – SIBE, Euronext Cash Lisbon, Nasdaq OMX Nordic Exchange – Copenhagen, Nasdaq OMX Nordic Exchange – Helsinki, Oslo Bors Asa, Nasdaq OMX Nordic Exchange – Stockholm, Irish Stock Exchange, Wiener Boerse, Athens Exchange, Boerse Berlin, Deutsche Boerse, Boerse Munich, Boerse Stuttgart, SIX Swiss Exchange e Virtual Exchange (VIRT-X), Toronto Stock Exchange, TSX Venture Exchange, New York Stock Exchange, National Association of Securities Dealers Automated Quotation (NASDAQ), Pink Sheets, OTC Bulletin Board, Stock Exchange of Hong Kong, Jasdaq Securities Exchange, Singapore Exchange, Australian Securities Exchange:</b> gestione statica tramite Banca Akros
Obbligazioni e Titoli di Stato, italiani ed esteri (escluse le obbligazioni del Gruppo Banco Desio)	<b>Domestic MOT, Euro MOT, Euronext Amsterdam, Euronext Bruxelles, Euronext Lisbon, Euronext Paris, Borse Berlin, Borse Dusseldorf, Borse Frankfurt, Borse Hamburg, Borse Hannover, Borse Munchen, Borse Stuttgart, Six Swiss Exchange, EuroTLX, Extra MOT, HI-MTF, UBS Bond Port, Bloomberg Trading Facility, Bondvision Corporate, Bondvision Market, KCG Bond Point, Tradeweb:</b> gestione dinamica tramite Banca Akros

## GLOSSARIO

**Cliente:** si intende la persona fisica o giuridica nei confronti della quale vengono prestati Servizi e attività di investimento e/o Servizi accessori

**Dematerializzati (Strumenti Finanziari):** Strumenti Finanziari negoziati o destinati ad essere negoziati nei Mercati Regolamentati che a norma di legge devono essere accentrati presso una società che ne cura le registrazioni per conto dell'emittente. Attraverso tale società i titoli vengono scambiati senza che vi sia la loro circolazione ma solo tramite una serie di scritture contabili;

**Internalizzatore sistematico:** un'impresa di investimento che in modo organizzato, frequente, sistematico e sostanziale negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione senza gestire un sistema multilaterale;

**Leva (effetto):** meccanismo grazie al quale un prodotto (tipicamente uno strumento Finanziario Derivato) è in grado di produrre un guadagno o una perdita amplificati rispetto a quello che si otterrebbe con un pari investimento direttamente nell'attività sottostante. Più la leva è elevata, maggiore è la variazione (in positivo e in negativo) del prezzo in seguito a variazioni di prezzo del sottostante;

**Market Maker o Liquidity Provider:** soggetto che si propone di negoziazione, su base continua, come disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e vendendo Strumenti Finanziari ai prezzi da esso definito;

**Mercati Regolamentati:** si intende un sistema multilaterale, amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e conformemente al parte III del TUF.

**Obbligazioni strutturate:** obbligazioni composte da una componente cosiddetta fissa, come una normale Obbligazione, ed una componente derivativa, simile ad un'Opzione;

**Offerta Pubblica di Sottoscrizione (OPS):** operazione tramite la quale viene offerta agli investitori la sottoscrizione di un prodotto finanziario (azioni ordinarie, obbligazioni convertibili o altri titoli o diritti) di nuova emissione;

**Offerta Pubblica di Vendita (OPV):** operazione tramite la quale una società si rivolge agli investitori per vendere, irrevocabilmente e a condizioni non variabili, una certa quantità di titoli (Azioni ordinarie, Obbligazioni convertibili o altri titoli o diritti) in suo possesso;

**Over the Counter (OTC):** operazioni effettuate al di fuori delle sedi di negoziazione (i.e. Mercati Regolamentati, MTF e OTF);

**Organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR):** organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati a valere sul patrimonio dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata;

**OICR Aperto:** OICR i cui partecipanti hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalità e con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e dalla documentazione d'offerta dell'OICR;

**OICR Chiuso:** OICR diverso da quello Aperto;

**Prodotti ad elevata complessità,** si intendono i seguenti prodotti:

1. prodotti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti o di altre attività (ad esempio Asset Backed Securities)
2. prodotti finanziari per i quali, al verificarsi di determinate condizioni o su iniziativa dell'emittente, sia prevista la conversione in azioni o la decurtazione del valore nominale (ad esempio Contingent Convertible Notes, prodotti finanziari qualificabili come additional tier 1 ai sensi dell'art. 52 del Regolamento UE n. 575/2013 (c.d. "CRR").
3. prodotti finanziari credit linked (esposti ad un rischio di credito di soggetti terzi)
4. strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 2del TUF, non negoziati in trading venues, con finalità diverse da quelle di copertura
5. prodotti finanziari strutturati, non negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal Cliente
6. strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 2del TUF diversi da quelli di cui al punto iv
7. prodotti finanziari con pay-off legati ad indici che non rispettano gli Orientamenti ESMA del 18 dicembre 2012 relativi agli ETF
8. obbligazioni perpetue
9. OICR c.d. alternative
10. prodotti finanziari strutturati, negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal Cliente
11. prodotti finanziari con leva maggiore di 1
12. UCITS di cui all'art. 36 del Regolamento UE n. 583/2010 nonché polizze di ramo III o V con analoghe caratteristiche.

**Pronti contro termine:** operazioni mediante le quali la Banca vende a pronti una determinata quantità di titoli o valuta e contemporaneamente riacquista a termine dalla medesima controparte un pari quantitativo di titoli o valuta della stessa specie ad un prezzo prestabilito;

**Rating:** valutazione del grado di rischio di inadempienza riguardante un emittente (società, ente pubblico, paese) o una specifica Obbligazione, espressa da una società specializzata attraverso un giudizio espresso tipicamente tramite una combinazione di lettere e cifre (es: AAA, AA, BB+, etc.);

**Sedi di Esecuzione (o trading venue):**

- i Mercati Regolamentati;
- i Sistemi Multilaterali di Negoziazione (MTF);
- sistemi organizzati di negoziazione (OTF);
- gli Internalizzatori sistematici;
- i market maker, o altro fornitore di liquidità o un'entità che svolga in un paese terzo una funzione simile a quelle eseguite da una qualsiasi delle entità predette
- gli intermediari che agiscono in qualità di Market Maker o Liquidity Provider;

**Sistemi Multilaterali di Negoziazione (MTF):** sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l'incontro - al suo interno ed in base a regole non discrezionali - di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a Strumenti Finanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente al titolo II della direttiva 2014/65/UE (ad esempio, EuroTlx);

**Sistema organizzato di negoziazione (OTF):** sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati, in modo da dare luogo a contratti conformemente al titolo II della direttiva 2014/65/UE;

**Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV):** OICR Aperto costituito in forma di società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni.